

Letizia Solazzi

## **Follie epidemiche nel tardo Ottocento. Scienza medica e diritto penale di fronte alle patologie collettive di ispirazione religiosa\***

*Epidemic follies in the late nineteenth century. Medical science and criminal law in front of collective pathologies by religious inspiration.*

SOMMARIO: 1. Il peso crescente della folla - 2. La “fermentazione psicologica” di Enrico Ferri - 3. Le “cause ambientali” secondo Scipio Sighele - 4. La suggestione e le “follie epidemiche” di Giuseppe Sergi – 5. Follie epidemiche e ordine pubblico - 6. La via dell'internamento - 7. «Alia: fra il deserto di civiltà e la malaria mistica» - 8. Conclusioni.

ABSTRACT: This essay examines the impact of the so-called religious epidemic follies in the Italian context of the late nineteenth century. The theme was developed taking into consideration the influence that criminal psychology had in the elaboration of post-unitary penal law codes and in relation to some case studies.

KEY WORDS: Secolo XIX, Italia, Follie epidemiche, Ordine pubblico, Freniatria, Psicologia criminale.

---

\* A mamma Anna Laura e a zia Paola.

## 1. *Il peso crescente della folla*

Prendendo spunto dalla trattatistica a cavallo fra Otto e Novecento si può registrare un crescente interesse nei confronti di un nuovo soggetto collettivo, la *folla*, che, inizialmente avvicinato da quella «perla della sociologia»<sup>1</sup> che fu la psicologia collettiva, ricevette considerazione anche dal diritto penale e criminale. Ormai indissolubilmente legate a doppio filo, scienza e diritto resero attuale «la necessità di vedere se le teoriche finora accettate dalla scienza criminale, oltreché nei sillogismi giuridici, [avessero] una base vera e positiva nei fatti della psicologia e della sociologia»<sup>2</sup> partendo soprattutto dal presupposto che la criminologia studia «l'individuo quale realmente vive e opera nell'ambiente sociale»<sup>3</sup>.

Fra i protagonisti di questa delicatissima operazione di verifica della relazione fra differenti saperi campeggia Enrico Ferri il quale, senza cedere alla tentazione di difendere la superiorità epistemologica del diritto e ponendosi con assoluta onestà e indiscussa apertura intellettuale verso le “nuove scienze” – antropologia, sociologia, psichiatria *in primis* –, non esitò a mettere in discussione i postulati della penalistica sconfessati, quantomeno sulle prime, dagli apodi delles scienze sperimentali. Infatti, se per la psicologia collettiva il libero arbitrio, fondamento imprescindibile della responsabilità penale, non era altro che una «illusione metafisica»<sup>4</sup>, l'antropologia criminale difendeva la tesi secondo cui il delinquente «non è uomo normale»<sup>5</sup> e i riscontri statistici riducevano la portata pratica ed effettiva della funzione general-preventiva della pena, evidentemente inefficace deterrente rispetto alla commissione dei reati.

Dal canto suo Ferri, preso atto dell'autentica rivoluzione copernicana vissuta dalle scienze penali per effetto delle nuove teorie, piuttosto che declassarle a «utopie sovversive» destinate a rimanere tali, si fece paladino dell'opportunità di uno sforzo collettivo finalizzato a «precisare la portata ed il valore scientifico di quelle nuove conclusioni», funzionali a rifondare «la scienza dei delitti e delle pene sopra le basi incrollabili dei fatti positivi»<sup>6</sup>. E nel novero di questi “fatti positivi” vi è senza dubbio la *folla*, che già dal Settecento era comparsa «sulla

---

<sup>1</sup> P. Rossi, *Psicologia collettiva morbosa*, Milano 1901, p. IV.

<sup>2</sup> E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna 1881, p. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 6.

ribalta della vita ad intessere la tela degli avvenimenti umani»<sup>7</sup>. Le ragioni profonde di questo ottocentesco ‘protagonismo delle masse’ vanno individuate nelle «eccezionali trasformazioni derivanti dalla “quadruplica rivoluzione” – economica, tecnica, sociale e politica – vissuta dall’Europa nei cento anni che seguirono la Rivoluzione»<sup>8</sup>. Questa convulsa stagione storica, congestionata di eventi e foriera di straordinarie trasformazioni, dispiegò i propri effetti sulla società civile, sulle gerarchie istituzionali e sulle logiche politiche, modificando radicalmente costumi e mentalità, tecnologie e approccio scientifico alla realtà fattuale e ai comportamenti umani<sup>9</sup> che nella dimensione collettiva indistinta della folla, progressivamente, acquistarono crescente rilievo.

A confermare tale orientamento la circostanza che, mentre in epoca preindustriale il malessere sociale veniva espresso dagli «ordini inferiori della società»<sup>10</sup>, cioè da contadini affamati guidati da un *leader*, paladino di una «giustizia approssimativa» che assai spesso riconosceva nelle pratiche del saccheggio e della devastazione gli strumenti più idonei al riscatto, nelle moderne società industriali a farsi portavoce del malcontento popolare diventa la classe operaia, impegnata a sostenere le proprie rivendicazioni ricorrendo a scioperi e manifestazioni sindacali.

La ‘folla’ della prima età industriale si assicurò un crescente protagonismo all’interno della società del XIX secolo. *La zattera della medusa* di Théodore Gericault (1816), *La libertà guida il popolo sulle barricate* di Eugène Delacroix (1830), senza dimenticare il notissimo *Quarto Stato* di Pellizza da Volpedo (1898-1901) confermano, anche sotto il profilo dell’esperienza artistica e visiva, come a questo nuovo soggetto venisse ormai stabilmente riconosciuto uno spazio esclusivo. Ammirando queste tele l’osservatore moderno continua a percepire quella

<sup>7</sup> P. Rossi, *Psicologia*, cit., p. VI.

<sup>8</sup> M.R. Asso, *Pasquale Rossi e Scipio Sighele, due voci nella folla*, in T. Cornacchioli, G. Spadafora (curr.), *Pasquale Rossi e il problema della folla: socialismo, Mezzogiorno, educazione*, Roma 2000, p. 421.

<sup>9</sup> G. Rudè, *La folla nella storia*, Roma 1984, p. 13.

<sup>10</sup> Nel gergo del tempo, per riferirsi a questa marmaglia rabbiosa si utilizzavano i termini ‘banditi’, ‘galeotti’, ‘mob’ espressione di una «moltitudine bestiale [...] indesidera[ta] dalla società» e quantomai eterogenea al cui interno si incontravano giacobini, dissidenti politici, anticlericali, socialisti, ribelli, delinquenti, tutti accomunati dall’essere un conglomerato anonimo e un’entità priva di qualsiasi connotazione fisica. Sul punto v. D. Palano, *Pensare la folla. Appunti per la ricostruzione di un itinerario terminologico e concettuale*, in «Teoria politica», XX/3 (2004), pp. 15-53; Id., *L’enigma della sfinge. La folla nell’immaginario ottocentesco: linee di lettura*, in «Filosofia Politica», 3 (2020), pp. 446-453, G. Rudè, *La folla nella storia*, cit., pp. 15-16; L.L. Bernard, *Crowd*, in *Encyclopaedia of social sciences*, III, New York 1930, pp. 612-613; L.L. Bernard, *Mob*, in *Encyclopaedia of social sciences*, IX, New York 1933, pp. 552-554; C. Mackay, *Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds*, London 1841.

sensazione di profondo disagio e di intimo smarrimento che naturalmente genera una moltitudine incombente, minacciosa e irritata. Queste famosissime opere hanno fissato per sempre il terrore che pervase l'Europa all'indomani della sanguinaria esperienza dell'autogoverno socialista della Comune di Parigi; timori assolutamente comprensibili se si considera che per la prima volta individui sconosciuti, senza volto né nome, quiescenti e accondiscendenti per decenni, erano emersi «dal sottosuolo della società salendo fino al proscenio della lotta politica»<sup>11</sup> e presentandosi all'opinione pubblica come una sorta di «nuovo flagello di Dio, destinato ad abbattere in una notte l'edificio millenario della civiltà europea»<sup>12</sup>.

Nessun timore, nessuna perplessità e neppure la paura di perdere la vita valevano ad arginare disordini e ribellioni. Anzi, anarchici e rivoluzionari vivevano con orgoglio il proprio sacrificio dimostrando tutto il fervore possibile per la causa che, di volta in volta, ritenevano giusto sostenere. Arresti, prolungate prigionie, condanne, impiccagioni, fucilazioni erano poco più che spiacevoli “incidenti di percorso” per una entità, la folla, che non conosce nome, che sempre si rigenera sostenuta dai propri ideali, e ciò perché – secondo una delle differenti linee ideologiche che ne ha sostenuto la concreta esperienza storica – se «molti dei nostri sono morti, voi non avete potuto distruggere l'anarchia»<sup>13</sup> e neppure «le sette teste dell'idra anarchica»<sup>14</sup>. L'idra è un mostro della mitologia greca le cui fattezze vennero riprese da Gustave Moreau nel suo *Eracle e l'Idra di Lerna* (1876) per raffigurare, all'indomani dei fatti della Comune di Parigi, l'imperitura minaccia anarchica rappresentata dalla settima testa dell'essere malefico. Nelle citazioni appena ricordate di Lombroso e Ferrero trovava conferma la consapevolezza che il mondo fosse cambiato e che industrializzazione e urbanizzazione, nel generare nuove ricchezze, avessero creato nuove povertà contribuendo a quel “disorientamento collettivo”, a quella “vertigine psicologica”, a quell'onda di “ebbrezza emotiva” con cui ormai bisognava necessariamente misurarsi.

In questa prospettiva, fu a nuove scienze quali la psichiatria, la sociologia e l'antropologia che si affidò il compito di indagare i profondi disagi e le stratificate ragioni di insofferenza che avevano costituito il presupposto di tragici

<sup>11</sup> D. Palano, *Il potere della moltitudine. L'invenzione dell'inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali italiane tra Otto e Novecento*, Milano 2002, p. 4.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>13</sup> C. Lombroso, *Gli anarchici*, Torino 1895, p. 94; E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano 2015, p. 139.

<sup>14</sup> G. Ferrero, *Gli ultimi attentati anarchici e la loro repressione*, in «La Riforma Sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche», I (1894), p. 987; E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia*, cit., 139.

eventi, come quelli della Comune, appunto. Dai fatti del 1871 trassero spunto per inaugurare una densissima stagione di riflessioni dedicate alla folla Gustave Le Bon e Gabriel Tarde in Francia nonché, in Italia, Cesare Lombroso e i suoi seguaci. La violenta irruzione sulla scena politica delle classi subalterne rappresentate come orde barbariche tanto rabbiose ed esagitata da sembrare in preda alla «possessione demoniaca» giunse al punto di indurre la borghesia francese a interpretare quei feroci disordini come «una inequivocabile prova della decadenza della razza latina»<sup>15</sup>.

Nella concitazione e nella esasperazione di contesti violenti, in cui nessuna distinzione veniva fatta fra criminali e socialisti, fra delinquenti comuni e anarchici, crescente spazio fu quello accordato alla psicologia collettiva, onerata dal compito di rendere intellegibili alla sociologica e alla psicologia i fenomeni storici. Intuita da Ferri, declinata da Giacomo Barzellotti secondo il paradigma religioso, poi sviluppata dal sociologo Pasquale Rossi<sup>16</sup> e da Scipio Sighele<sup>17</sup> in chiave criminologica, con l'autorevolezza del contributo lombrosiano e l'apporto di Augusto Tebaldi, la psicologia collettiva iniziò a dare i primi esiti interessanti e le prime chiavi di lettura dei nuovi fenomeni collettivi. Nell'assolvere al compito affidatole, essa non mancò di sottolineare l'impatto di certe dinamiche di massa sulle vite dei singoli, spesso vittima di «una sorta di temporanea e parziale menomazione delle facoltà del pensiero [riconducibile...] agli istinti primordiali della specie»<sup>18</sup>. Fra le prime risultanze vi fu la conclusione che le folle non ragionano, non concedono spazio al dissenso, non conoscono se non sentimenti estremi, capaci di trascinare il prossimo verso i perversamenti più bassi, esprimono un pensiero autonomo e «compatto», che non tollera critiche rifugiando ogni sorta di mediazione e ponendo l'egualitarismo come valore assoluto<sup>19</sup>.

Il trasversale entusiasmo per gli studi sulla folla che circa per mezzo secolo avevano impegnato menti illustri di tutta Europa dovette fare i conti con una sostanziale modifica dell'oggetto di indagine: le «folle» si trasformarono in «masse», entità suggestionabili dal potere, acritiche, del tutto prive di identità autonoma, stordite da un promesso benessere e sedotte da una falsa ed effimera partecipazione. Mentre la folla conservava una propria autonoma volontà, nella 'massa' il volere era plasmato dall'alto, dal potente di turno ovvero dal leader

---

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 4.

<sup>16</sup> La biografia di Rossi è reperibile al link <https://www.icsaicstoria.it/rossi-pasquale/> (ultimo accesso 12 aprile 2022).

<sup>17</sup> Per la biografia di Sighele v. M.P. Bigaran, *Sighele Scipio*, in DBI, 92, Roma 2018, pp. 532-536.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> M. Nacci, *Il volto della folla. Soggetti collettivi, democrazia, individuo*, Bologna 2019, p. 7.

carismatico che aveva scalato tutte le gerarchie politiche. Nell'arco di pochi anni, le prospettive scientifiche della psicologia collettiva della prima ora vennero rivisitate al punto tale da scorgere nelle riflessioni di Le Bon la gestazione, ancora embrionale, dell'ideologia fascista e nazionalsocialista. Era alla 'massa' che i totalitarismi di inizio Novecento avevano iniziato a guardare ritenendo certamente più agevole governare un «individuo medio 'massificato', reso uniforme, 'unidimensionale', e plasmato dalla onnipervasiva rete di controlli della società industriale»<sup>20</sup>.

## 2. La "fermentazione psicologica" di Enrico Ferri

Al di là della *querelle* relativa a chi per primo fra Scipio Sighele e Gustave Le Bon<sup>21</sup> si fosse avvicinato al tema della "psicologia delle folle", è del tutto pacifico che l'esperienza italiana, pur conservando le proprie specificità, sia stata significativamente orientata dalla tradizione francese. A *Le crime des foules* pubblicato nel 1892 da Gabriel Tarde si aggiunsero Gustave Le Bon con la sua *Psychologie des foules* del 1895 e Hippolyte-Adolphe Taine, studioso appassionato del *meneur*, ovvero sia del "trascinatore", profilo cardine nel contesto dei «fenomeni di suggestione attribuiti allo psicodramma della folla»<sup>22</sup>. Fu proprio Taine, all'indomani dell'autogestione socialista della Comune di Parigi del 1871, a interrogarsi sulle ragioni profonde di quel trauma. L'evidente perdita di autorità e autorevolezza da parte del potere, associata al drammatico capovolgimento delle gerarchie sociali frutto della Rivoluzione, trovarono la propria sintesi perfetta nella *folla*, capace di compiere i peggiori crimini e di fungere da "incubatrice" di violenze e disordini.

In una piramide sociale ormai capovolta, in cui le frange più reazionarie erano riuscite ad assurgere al vertice della gerarchia del potere, la "fermentazione" di idee malsane fino a quel momento celate nelle zone più recondite e

<sup>20</sup> D. Palano, *Il potere della moltitudine*, cit., pp. 7, 10-26; D. Pogliano, *Editoriale. Massa e Folla*, in «Filosofia politica», 3 (2020), pp. 383-388; E. Canetti, *Massa e potere*, Milano 1986, pp. 18-19 e *passim*.

<sup>21</sup> Fra i più recenti contributi: E. Gentile, *Il capo e la folla. Genesi della democrazia recitativa*, Roma-Bari 2016; D. Palano, *Sotto la vernice lucente delle civiltà moderne. "Razza", "popolo" e "folla" nella psicologia collettiva di Gustave Le Bon: appunti di rilettura*, in «Consecutio Rerum», 8 (2020), pp. 73-109; Id., *L'enigma della sfinge*, cit., pp. 444-445; F. Gallino, *L'automatismo come paradigma. Gustave Le Bon e la fisiologia del midollo spinale*, in «Filosofia Politica», 3 (2020), pp. 459-476; D. Palano, *Editoriale. Dall'orda allo sciame*, in «Filosofia Politica», 3 (2020) pp. 4-6.

<sup>22</sup> M. Donzelli, *Rossi, Tarde e Le Bon*, in T. Cornacchioli - G. Spadafora (curr.), *Pasquale Rossi e il problema della folla: socialismo, Mezzogiorno, educazione*, Roma 2000, pp. 341-358.

inesplorate della psiche era riuscita a fare irruzione sulla scena sociale, decretando la riapparizione «delle braccia nude del selvaggio»<sup>23</sup>. Proseguendo sostanzialmente nella medesima direzione già intrapresa da Taine, Gabriel Tarde, identificata la folla con un essere mostruoso capace delle peggiori azioni e privo di ogni freno inibitore, si spinse oltre tracciando una relazione fra certi atteggiamenti violenti e insofferenti e la dissoluzione della famiglia contadina e patriarcale cui venne preferito il modello non coordinato e frammentato offerto dalla nuova realtà urbana, tanto attraente quando disorientante e ipnotica. Di fronte alla folla, alla sua violenza intrinseca e alla torbida figura del *meneur*, la riflessione francese si orientò verso l'analisi delle ragioni profonde di un processo di decadenza quasi inarrestabile, sforzandosi di individuare e testare strumenti di controllo sociale funzionali ad arginare lo strapotere di questo nuovo e prepotente soggetto. Al di qua delle Alpi, invece, sebbene questi temi fossero all'ordine del giorno della riflessione psichiatrica sociologica e giuridica, l'approccio seguito era orientato a dimostrare anche in sede giudiziale il minor grado di responsabilità del singolo per i disordini e le violenze commesse all'interno di un contesto di cd. fermentazione collettiva.

In Italia la pubblicazione del capolavoro di Scipio Sighele, *La folla delinquente* (1891), praticamente coevo ai lavori dei colleghi francesi, confermava l'interesse verso queste tematiche accennate già negli anni Ottanta da Enrico Ferri. Anche nel nostro paese la «quintessenza della minaccia all'ordine borghese»<sup>24</sup>, la folla appunto, con le sue dinamiche di suggestione, imitazione e fermentazione psichica aveva ormai gettato in allarme i poteri costituiti ai quali Sighele ricordò: «da una moltitudine voi temete sempre, sperate di rado»<sup>25</sup>. E ciò perché «la folla è un terreno in cui si sviluppa assai facilmente il microbo del male»<sup>26</sup> e in cui le emozioni di acuiscono in maniera inversamente proporzionale alla componente riflessiva dando vita a variabili imprevedibili e incontrollabili e, pertanto, pericolosissime.

Nelle fasi iniziali di approccio a queste tematiche il giurista Enrico Ferri non poteva che riflettere sulla questione della responsabilità penale nel contesto dei crimini commessi dalla folla. Affidandosi a una terminologia estremamente appropriata e suggestiva, Ferri utilizzò l'espressione “fermentazione psicologica” per indicare quel particolare fenomeno sociale in cui «i lieviti di tutte le passioni

---

<sup>23</sup> D. Palano, *L'enigma della sfinge*, cit., p. 454, riferendosi a H. Taine, *La Rivoluzione*. I. *L'anarchia*, Milano 1921, I, p. 311.

<sup>24</sup> A. Mubi Brighenti, *Scipio Sighele, la psicologia delle folle e le origini della sociologia del ventesimo secolo*, in «Altrestorie. Periodico della Fondazione Museo Storico del Trentino», 41 (2013), p. 16.

<sup>25</sup> S. Sighele, *La folla delinquente*, Torino 1891, p. 37.

<sup>26</sup> *Ibid.*

sal[en]do dalle profondità della psiche»<sup>27</sup> finivano per mettere a dura prova il potere e, conseguentemente, per destabilizzare la tenuta dell'ordine pubblico. L'intuizione della "fermentazione psicologica", lungi dall'essere una mera elucubrazione mentale, venne messa in pratica dallo stesso Ferri quando, nel marzo 1886, si impegnò a difendere un gruppo di contadini delle campagne mantovane in rivolta, all'indomani delle strutturali modifiche che avevano investito l'agricoltura padana orientandola in direzione capitalista<sup>28</sup>. Nell'arco di pochi mesi il malcontento, che già da diversi anni affliggeva quelle zone, sfociò in precise rivendicazioni sindacali associate a scioperi, proteste, pretese di aumenti salariali e, più in generale, in manifestazioni di insofferenza verso i proprietari terrieri, devastazioni, atti vandalici, sabotaggi.

Si diffuse l'idea che queste agitazioni contadine non fossero frutto della mente di lavoratori laboriosi e tranquilli d'indole e che, quindi, quei disordini fossero imputabili alla mente perversa di "sobillatori", verosimilmente riconducibili a frange anarchiche e socialiste<sup>29</sup>. Nel richiamo alla figura del sobillatore veniva a riproporsi la relazione fra "ipnotizzatore" e "ipnotizzato", tipica della tradizione magnetica dell'Ottocento. Da un punto di vista giuridico tale rapporto, nel caso citato, venne inquadrato dalla pubblica accusa entro le fattispecie criminali della istigazione alla rivolta, dell'eccitamento alla devastazione e allo sciopero (accusa quest'ultima poi espunta dal capo d'imputazione), del saccheggio, del reato di ribellione<sup>30</sup>.

Di fronte a una pubblica accusa desiderosa di ostacolare sul nascere ogni movimento di rivendicazione, la strategia difensiva seguita da Ferri si fondava essenzialmente su tre punti: confutare il binomio suggestionatore-suggestionato, 'personalizzare' la folla e attribuire a circostanze esterne la responsabilità dei meccanismi di suggestione, un modo per giustificare comportamenti (come quelle dei 'sobillatori' che doveva patrocinarne) ascrivibili «alle leggi più comuni della psicologia umana»<sup>31</sup>. Sebbene non sia opportuno soffermarsi ulteriormente sulla vicenda processuale relativa ai fatti di Mantova – qui richiamata esclusivamente in quanto coincise con una delle prime applicazioni della teoria

---

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 43.

<sup>28</sup> E. Ferri, *Difese Penali. Studi di giurisprudenza penale. Arringhe civili*, I, Torino 1925, pp. 81-156; D. Palano, *Il potere della moltitudine*, cit., pp. 239-251.

<sup>29</sup> S. Di Corato Tarchetti, *Anarchici, governo, magistrati in Italia 1876-1892*, Torino 2009, pp. 7-15.

<sup>30</sup> R. Salvadori, *La boje! Processo dei Contadini Mantovani alla Corte d'Assise di Venezia*, Milano 1969, pp. 47-49.

<sup>31</sup> D. Palano, *Il potere della moltitudine*, cit., p. 248.



della fermentazione psicologica intuita da Ferri<sup>32</sup> – un’ulteriore considerazione pare comunque necessaria. Nell’appassionata e appassionante arringa difensiva, il penalista mantovano mostrò di dominare il tema della fermentazione collettiva al punto tale da condurre con successo quell’operazione che avrebbe poi deresponsabilizzato i cd. sobillatori. In altre parole, mentre la tradizione francese di Tarde e Le Bon indugiava convintamente sull’azione ipnotica del *meneur*, Rossi, Ferri e l’allievo Sighele ritenevano che il sobillatore di turno non avesse un ruolo così attivo, ponendosi piuttosto come un soggetto a sua volta condizionato da vicissitudini esterne, frutto di eccitazione collettiva.

Chiarificatrici suonano le parole di Ferri, secondo cui «è naturale, infatti, che le turbe popolari associate ed accaldate nella comune aspirazione ad un miglioramento della loro esistenza, siano giunte a quel fermento psicologico, che è l’effetto stesso dell’unione di più volontà, come la mistione di più elementi organici produce pur quella che si dice la fermentazione chimica»<sup>33</sup>. Questo il percorso logico-argomentativo seguito dall’avvocato per negare ogni responsabilità in capo al ‘sobillatore’, al ‘trascinatore’, a quel *meneur* anch’esso vittima della folla, che per Ferri rimaneva un’entità ingestibile, le cui azioni ed emozioni erano difficili da prevedere, a nulla valendo i caratteri e le azioni del singolo. Già nel 1881, quindi ancor prima del processo mantovano, Ferri aveva osservato che «nei fatti psicologici la riunione degli individui non dà quasi mai un risultato eguale alla somma di ciascuno di loro, come pur sembrerebbe. Dall’aggregazione di individui di buon senso si può avere una assemblea senza senso comune; come nella chimica dalla combinazione di due gaz si può avere un corpo liquido»<sup>34</sup>. Le sue parole riemergono chiaramente nelle considerazioni dell’allievo Sighele allorquando prese atto che «una riunione di individui può

---

<sup>32</sup> Vale la pena richiamare alla memoria la sentenza emessa il 17 febbraio 1887 dal Tribunale di Bari investito del giudizio relativo alla “ribellione a mano armata” avvenuta l’anno precedente durante le celebrazioni per la festa di San Michele. Con l’occasione i giudici pugliesi esaminarono il tema della responsabilità penale dell’individuo nell’ambito dei delitti collettivi giungendo ad affermare che «lo stato di ebbrezza morale che invade i singoli» altro non sarebbe se non il «frutto di quelle sensuali passioni che rendevano irresponsabili». In argomento, A. De Benedictis, *Il Giudice, gli Avvocati e la folla. Il tumulto popolare per la festa di S. Michele a Gravina (1886) nella sentenza del Tribunale di Bari (1887)*, in «Acta Historiae», 16 (2008), 4, pp. 561- 576; D. Palano, *Il potere della moltitudine*, cit., pp. 260-263; A. De Benedictis, *Epidemie di oggi e di ieri*, in «L’identità di Clio», reperibile al link [https://www.lidentitadiclio.com/cassetti\\_di\\_clio/epidemie-di-oggi-e-di-ieri/](https://www.lidentitadiclio.com/cassetti_di_clio/epidemie-di-oggi-e-di-ieri/) (ultimo accesso 15 marzo 2022).

<sup>33</sup> E. Ferri, *Difese penali*, cit., p. 134.

<sup>34</sup> E. Ferri, *I Nuovi orizzonti*, cit., p. 131, nota 1.

dare un risultato opposto a quello che avrebbe dato singolarmente ognuno di coloro che la compongono»<sup>35</sup>.

### 3. *Le “cause ambientali” secondo Scipio Sighele*

Secondo le riflessioni di Sighele, il coefficiente caratteriale, comportamentale, razionale del singolo tende a dissolversi nel paradigma della folla, nel vortice delle emozioni e delle suggestioni che questa, per sua stessa natura, riesce a esercitare. Preso atto che «uno dei fenomeni più caratteristici del momento presente [...] è l'importanza che è andata assumendo la collettività nei confronti dell'individuo»<sup>36</sup>, *La folla delinquente*, pubblicata nel 1891, si prefiggeva proprio l'obiettivo di studiare l'alchimia che si viene a creare in tali contesti collettivi. Presupposto logico indispensabile era definire la 'folla', che Sighele rappresentava come un «aggregato di uomini per eccellenza eterogeneo, giacché composto da individui di ogni età, d'ogni sesso, d'ogni classe e condizione sociale, d'ogni moralità, d'ogni coltura e per eccellenza inorganico, giacché si forma senza precedente accordo, d'improvviso, istantaneamente»<sup>37</sup>. All'esito dei propri studi, influenzati non soltanto da Ferri ma anche da Tarde, Sighele connotò negativamente la folla<sup>38</sup> riconoscendo nella vertigine e nel disorientamento che

<sup>35</sup> S. Sighele, *La sociologia e la psicologia collettiva* (ms.), in Fondazione Museo Storico del Trentino, Fondo Scipio Sighele, b. 28, p. 17.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>37</sup> S. Sighele, *La folla*, cit., p. 12.

<sup>38</sup> Il giudizio sulla 'folla' è sicuramente uno degli aspetti che più distingue fra loro le posizioni di Sighele da quelle di Pasquale Rossi. Verosimilmente questa disparità di vedute è da attribuire alla differente impostazione dei due autori: uno, Rossi, animato dal desiderio di offrire un contributo alla «risoluzione della questione sociale attraverso la spinta della partecipazione»; l'altro, Sighele, impegnato a dirimere la questione giuridica del *quantum* di responsabilità penale nel caso di reati commessi all'interno della folla. A questo punto, si rivela cruciale soffermarsi sulla 'folla' e sulla sua natura. Se per Sighele essa è massa praticamente amorfa, priva di intelletto e di spirito critico, vittima di condizionamenti e suggestioni, Rossi nel suo *L'animo della folla. Appunti di psicologia collettiva* (1898) la descrive come «formazione instabile ed indifferenziata svolgentesi nell'ambito di un aggregato stabile e differenziato». Al di là del tecnicismo della definizione, secondo Rossi il limite maggiore della riflessione di Sighele fu quello di aver approcciato la folla da una prospettiva parziale, limitando ogni considerazione all'ambito criminologico. Tale impostazione avrebbe sostanzialmente trascurato la componente dinamica la quale, opportunamente valorizzata, avrebbe permesso di cogliere come il «pensiero nella folla si completa e si espande». Secondo Rossi liberarsi dalle limitazioni imposte dall'approccio criminologico, oltre ad allargare lo spettro di indagine della 'psicologia collettiva', avrebbe significato aprire le porte ad una riflessione, scevra da condizionamenti, in grado perfino di assegnare alla folla un compito civile e moralizzatore, dal momento che

essa era in grado di cagionare sulla psiche del singolo la causa del palesarsi, violento e inaspettato, di istinti primordiali, atavici, inconsci, sui quali la razionalità faceva fatica a primeggiare. Pur nell'inevitabile condizionamento di Lombroso i cui pensieri riecheggiavano nel richiamo all'atavismo, Sighele tentò di elaborare una posizione autonoma ove al crimine, come frutto di "degenerazione ereditaria", si preferiva l'influenza delle cd. "cause ambientali". In virtù del proprio percorso formativo, che lo vide laureato in Legge, nonché allievo di Ferri, era obiettivamente impensabile che Sighele potesse trascurare le ricadute giuridiche e, in particolare, penalistiche che il disorientamento cagionato da una folla avrebbe inevitabilmente determinato nella coscienza e nella volontà dell'azione del singolo.

Di fronte alle riflessioni di Sighele dedicate alla 'suggestione della folla' l'atteggiamento della giurisprudenza non fu sempre univoco: a dimostrarlo il differente approccio seguito dalle Corti di merito e dalla Cassazione, allorquando si trattava di riconoscere la diminuzione della seminfermità mentale per reati commessi sotto l'effetto di passione o suggestione o di esaltazione collettiva. A pochi anni dalla morte di Sighele i Tribunali di primo grado continuavano ad accordare rilevanza alle dinamiche della folla come dimostrano, a puro titolo esemplificativo, due sentenze emesse rispettivamente dal Tribunale di Bologna e da quello di Conegliano nel 1920.

All'inizio del mese di dicembre 1919 il Partito Socialista italiano organizzò uno sciopero generale che nella giornata del 3 avrebbe dovuto raggiungere la massima partecipazione per poi concludersi il giorno successivo. Se i comizi che si tennero nella prima giornata in provincia di Bologna, e precisamente nella cittadina di Bazzano, non suscitavano particolari reazioni, quelli dell'indomani si rivelarono assai più incisivi. Le parole inneggianti alla rivoluzione, l'esaltazione di Lenin e l'invito rivolto al popolo di appropriarsi, a mo' di ristoro, delle ricchezze custodite presso chiese e santuari vennero recepite con un entusiasmo e una convinzione inimmaginabili.

Dopo che con rabbia crescente la folla aveva assediato la città e devastato il Circolo Rosa, frequentato da benestanti di ogni partito, «qualcuno gridò: alla casa del Neri: l'impeto della massa trovò in questo grido una guida ed una

---

essa «dà al pensiero quello che un uomo solo difficilmente può dare: la diffusione». Sul punto v. M.R. Asso, *Pasquale Rossi e Scipio Sighele*, cit., pp.421-448; E. Rossi, *Pasquale Rossi e l'animo della folla: una lettura sociologica* in A. Millefiorini, *Fenomenologia del disordine. Prospettive sull'irrazionale nella riflessione sociologica italiana*, Roma 2015, pp. 97-122; E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia*, cit.; M. Donzelli, *Rossi, Tarde*, cit., pp. 341-358; F. Strizzo, *Concezione pedagogica, impegno sociale e orizzonte utopistico in Pasquale Rossi*, in «Quaderni di Intercultura», IX (2017), pp. 151-162.

meta»<sup>39</sup>. La furia incontenibile che in pochi minuti aveva messo a ferro e a fuoco la tranquilla cittadina di Bazzano altro non era se non la manifestazione più irrazionale dell'insofferenza che in quegli anni si era accumulata nei confronti della proprietà privata e del benessere borghese, interpretato come palese espressione di ingiustizia sociale.

Al di là delle ragioni sociologiche alla base di queste violenze, da un punto di vista giuridico i disordini di Bazzano si configurano come una fattispecie criminale collettiva, nella quale «ognuno reputa attenuata la propria responsabilità dalla cooperazione di molti»<sup>40</sup>. Nel giudicare la vicenda i magistrati di primo grado, aderendo alle suggestioni del tempo, arrivarono a concludere che se «tutti devastano, nessuno si attarda a chiedere a se medesimo se il devastare sia lecito»<sup>41</sup>. Fra le numerose questioni giuridiche affrontate nella sentenza del Tribunale di Bologna vi fu anche il profilo dell'applicabilità della diminuzione di cui all'art. 47 del Codice Zanardelli, in virtù della quale, quando lo stato di infermità mentale del reo fosse tale «da scemare grandemente l'imputabilità», la pena sarebbe stata meritevole di riduzione. I giudici bolognesi si soffermarono sull'evoluzione di quella manifestazione che nel giro di poche ore era inspiegabilmente degenerata nella violenza più cieca. Oltremodo singolare il fatto che i discorsi del 3 dicembre, a parità di contenuti, non avessero scatenato nelle menti dei dimostranti le reazioni violente e incontrollate che si verificarono invece il giorno 4.

Nel tentativo di spiegare quegli accadimenti, altrimenti ingiustificabili, i magistrati, nel valutare la responsabilità penale dei manifestanti, giunsero alla conclusione «che sulle menti di quella moltitudine agì una causa nuova, non individuale ma collettiva [in cui] di fronte al concorde movimento degli animi, delle passioni, degli istinti, la ragione individuale fu sorpresa»<sup>42</sup>. A sostegno di queste argomentazioni fu valutato il dibattito, nel corso del quale emerse come la moltitudine inferocita e rabbiosa, esasperata dai privilegi della borghesia, nel colpire la “proprietà” avesse sostanzialmente agito «in uno stato di ubriachezza transeunte provocata da un concorso e da un cozzo di pensieri e di fatti»<sup>43</sup>. Proprio in ragione di queste variabili, della necessità di tenere nella dovuta considerazione il contesto sociale di anni in cui guerra, povertà, scioperi, scontri

<sup>39</sup> Trib. Bologna, 13 marzo 1920, in «Foro italiano», II (1920), p. 269.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 270.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 271.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 272.

politici e rivoluzioni avevano esasperato la conflittualità fra classi sociali, «il Collegio reputò di fare omaggio alla vera condizione di uomini, di ambiente e di cose, accordando la parziale discriminante di cui all'art. 47»<sup>44</sup>.

Non dissimile l'esito processuale di una altra vicenda coeva a quella bolognese. Era il 23 febbraio del 1920 quando nella provincia di Treviso una serie di violente manifestazioni contro la disoccupazione scoppiò fra Folina e Vittorio. Nel giro di poche ore le file di manifestanti si ingrossarono al punto tale da contare 3-4 mila persone tutte dirette verso il Municipio con l'intento di saccheggiarlo. Grazie all'intervento provvidenziale delle forze dell'ordine i manifestanti vennero dispersi; tuttavia, di lì a poco riuscirono a riorganizzarsi in piccoli gruppetti e a devastare alcuni negozi di generi alimentari appropriandosi di vino e derrate. Esclusa la premeditazione con riferimento al reato di furto e di danneggiamento, la difesa degli imputati invocava la diminuzione di cui all'art. 47 c.p. sul presupposto che i crimini compiuti «furono improvvisi e determinati da istantanea, reciproca e simultanea suggestione fra i dimostranti»<sup>45</sup>.

Non si poteva prescindere da una obiettiva disamina della componente socio-ambientale di quelle terre, da troppo tempo emarginate e afflitte da fame, disoccupazione e diffusa indigenza. Fu così che «per tale complesso di cose e per l'eccitamento che nei tumulti popolari (dove i singoli partecipanti non agiscono da soli né per *motivi personali*, ma mossi da *un'unica passione*) va propagandosi da individuo a individuo, ritiene il tribunale che la responsabilità individuale nel caso in esame debba di molto attenuarsi e sia giuridicamente applicabile l'invocato disposto dell'art. 47 cod. penale»<sup>46</sup>. In questa sentenza, potenzialmente destinata a “fare scuola” e a proporsi come antecedente giurisprudenziale, i giudici di Conegliano si dilungarono sulla nozione, invero sfuggente, di ‘infermità mentale’ e sulla natura dell'art. 47 c.p., testo che, grazie alla propria “plasticità”, meglio riusciva «ad adeguare il fatto alla norma penale»<sup>47</sup>.

Come abbiamo appena visto, le Corti di merito, a differenza dei giudici di Cassazione, erano sostanzialmente favorevoli all'applicazione dell'art. 47. Significativa, a tale proposito, fu la sentenza emessa il 20 dicembre 1920 dalla II sezione della Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sui disordini verificatisi a Mantova nell'aprile dello stesso anno. Dalla provincia lombarda il malcontento si «estese per malaugurato spirito di imitazione ad alcuni paesi della provincia, forse anche favoriti dalla persuasione e dalla speranza che i fatti di Mantova

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Trib. Conegliano, 19 aprile 1920, in «Foro italiano», II (1920), p. 283.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 284.

segnassero l'inizio di un regime collettivista»<sup>48</sup>. Tratti a giudizio, gli imputati vennero ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 154 c.p.<sup>49</sup> al quale venne applicata la diminuzione di cui all'art. 47. Il trattamento sanzionatorio di maggior favore riconosciuto ai colpevoli venne giustificato sottolineando come «la esaltazione collettiva valga in determinate circostanze a ottenebrare lo stato di mente»<sup>50</sup>, soprattutto al ricorrere di «imputati facilmente suscettibili alla detta esaltazione per la loro giovane età e per la loro ignoranza»<sup>51</sup>. Prontamente la pubblica accusa impugnò la sentenza del Tribunale e la Corte d'Appello di Brescia accolse le censure elevate dal Pubblico Ministero, dal momento che «di infermità mentale ai termini degli artt. 46 e 47 non possa parlarsi se non è constatata una vera pazzia, intesa come malattia del cervello e disordine dello stesso, escluso ogni altro stato che si rapporti a causa passionale e non patologica»<sup>52</sup>.

Contro la pronuncia della Corte di Brescia ricorsero in Cassazione gli avvocati della difesa lamentando l'illogicità e l'incongruenza di quella parte di sentenza in cui, pur affermando che l'«eccitazione per fine sociale e politico, altera l'intelligenza, eccita il sentimento e la fantasia, rende[ndo] l'uomo più inclinato all'appagamento dei desideri meno lodevoli», si concludeva che non fosse lecito richiedere «né [...] alla morale né [...] alla giustizia una diminuzione di pena»<sup>53</sup>. L'iter processuale si concluse con la pronuncia della Cassazione secondo cui la Corte di Brescia avrebbe legittimamente negato la diminuzione della scemata imputabilità, dato che «passione, suggestione o esaltazione collettiva [...] non producono o non sono infermità mentali, laddove per aversi circostanza legale di minorazione, occorre lo stato di mente inferma»<sup>54</sup>. Del resto, il legislatore, nell'introdurre la diminuzione di cui agli artt. 46 e 47 c.p., non aveva in mente gli stati patologici nel contesto della «suggestione della folla», con la conseguenza

<sup>48</sup> Cass. Pen., 20 dicembre 1920, in «La Giustizia Penale», XXVII (1921), p. 272.

<sup>49</sup> La norma in parola, collocata nell'ambito del capo III (Dei delitti contro la libertà individuale), titolo II (Dei delitti contro la libertà) prevedeva che «Chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille. [...] Se la violenza ovvero la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunire, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, la reclusione è da due a cinque anni; e non inferiore a tre anni, qualora ne consegua l'intento. Nel caso in cui la reclusione sia applicata per un tempo non inferiore ai sei mesi, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza».

<sup>50</sup> Cass. Pen., 20 dicembre 1920, cit., p. 273.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

che «gli uomini normali potranno dallo stato di eccitazione degli animi derivante dalla suggestione avere diritto soltanto ad un beneficio di circostanze attenuanti»<sup>55</sup>.

#### 4. *La suggestione e le “follie epidemiche” di Giuseppe Sergi*

Come abbiamo appena visto, le teorie di Sighele sulla suggestione della folla come ragione di attenuazione delle normali facoltà mentali avevano incontrato il favore della giurisprudenza di merito<sup>56</sup> e anche della migliore dottrina del tempo e di conseguenza non stupisce che il fascino e l’indiscusso seguito di tale indirizzo abbia trovato conferma nei lavori dedicati da Giuseppe Sergi alle cd. ‘follie epidemiche’<sup>57</sup>. Grazie anche a una diversa formazione rispetto a quella di

<sup>55</sup> *Ivi*, p. 274.

<sup>56</sup> Oltre alla casistica citata poc’anzi, si vuole ricordare un famoso processo celebrato a Bologna alla fine dell’Ottocento. Il collegio difensivo composto ancora una volta da Enrico Ferri giunse ad affermare il principio di diritto secondo cui «nei reati commessi nei tumulti popolari, quando gli imputati non agiscono soli, né per motivi personali, ma in una folla di individui mossi dalle stesse passioni, il fatto va socialmente considerato da un punto di vista speciale, per cui la responsabilità individuale può attenuarsi di molto e perfino cancellarsi». Tale massima, relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Bologna all’udienza del 04 aprile 1891 – v. «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», 1891, pp. 323-333 ; E. Ferri, *Difese Penali*, cit., pp. 206-241 – prese spunto dai fatti verificatisi presso le aule dell’Università di Bologna in data 11 marzo 1891. Gli studenti dell’Ateneo che facevano parte del Circolo Monarchico Universitario volevano inaugurare la propria bandiera alla presenza «dell’illustre poeta, senatore del Regno, Giosuè Carducci». Nel corso dell’evento il professore venne pesantemente ingiuriato e l’istituto saccheggiato. Ne derivò una «sfrenata dimostrazione a base d’intolleranza politica, di volgarità oltraggiose, con lacerazione flagrante delle legittime garanzie che vogliono assicurata in tutt’i consorzi la libertà del pensiero». Nel corso del dibattito vennero elevate ai partecipanti svariate contestazioni, fra cui quella di oltraggio a professore nell’esercizio pubblico delle sue funzioni (artt. 194, 196 c.p.) e di oltraggio e violenza alla guardia di P.S. Gli imputati uscirono sostanzialmente indenni dal processo (anche grazie all’applicazione dell’art. 46 c.p., ovvero alla norma che prevede la non punibilità per infermità di mente) anche quelli, come il Salaroli, che ebbero un ruolo determinante nella organizzazione delle manifestazione e nella partecipazione ai disordini. Ciò fu possibile perché «è attenuata la immoralità intrinseca dell’azione e la correlativa responsabilità penale dalla effervescenza delle giovani menti negli ideali ai quali essi aspirano, dalla potenza delle eccitazioni che si sviluppa spontanea nella collettività, dalla natura speciale dei moventi che produssero quei deplorabili fatti».

<sup>57</sup> Con tale espressione si era soliti riferirsi a «disturbi mentali collettivi» in grado di propagarsi con dinamiche di contagio non dissimili dalle epidemie infettive. In maniera molto incisiva Lombroso e Nocito osservarono che «le più strane forme di pazzia si comunicarono da interi villaggi ad intere nazioni, come un vero contagio, dai bimbi ai vegliardi, dai creduli agli scettici

Sighele, laureato in Legge, l'antropologo di Messina fu sempre fedele alla trasversalità dei saperi, come dimostrano le parole rivolte agli allievi della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna incoraggiati a «trovare importante lo studio delle relazioni sociali dell'umanità, e vederne più facilmente l'origine e l'evoluzione»<sup>58</sup>. Trasferitosi a Roma, Sergi vi trovò un ambiente fecondo che gli permise di elaborare compiutamente la propria teoria sulle «follie epidemiche», cui dedicò la famosa prolusione del 1888.

Sin dalle prime pagine di quel lungo discorso egli pose l'accento sul profondo legame di interdipendenza che lega il singolo individuo alla collettività, dal momento che «la psiche individuale non può essere pienamente investigata nei suoi fenomeni se non viene studiata nell'intero gruppo umano»<sup>59</sup>. Con questa consapevolezza, e dopo aver definito, servendosi di un linguaggio scientifico, la «recettività riflessiva della psiche» ovvero la sua attitudine a ricevere impressioni esterne e a «manifestare l'attività eccitata» secondo gli *input* ricevuti, dedicò una parte corposa delle proprie riflessioni alle suggestioni e alle innumerevoli forme che queste possono assumere, giungendo alla conclusione che «nessuno si muove se non per suggestione, nessuno opera se non per suggestione»<sup>60</sup>. A suo parere, posto che i meccanismi di suggestione non appartengono esclusivamente al mondo dell'ipnotismo, sarebbe stato preferibile ricondurli al «fenomeno più acuto della condizione fondamentale della psiche, la recettività»<sup>61</sup>.

È su questa maggiore o minore attitudine psichica, che peraltro risente di una componente soggettiva e sull'impatto più o meno incisivo della suggestione, che ci si deve muovere per spiegare le 'follie epidemiche'. Da un punto di vista classificatorio, fra le tante forme di suggestione si distingue, per essere forse la più efficace di tutte, quella che si realizza attraverso il linguaggio e con la ripetizione costante di parole e comportamenti. Che «l'efficacia della parola [sia] straordinaria sulla psiche, [capace di] vince[re], debella[re], conquista[re]

---

più risoluti». Si veda C. Lombroso – N. Nocito,  *Davide Lazzaletti*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», II, 1880, p. 153.

<sup>58</sup> Nato a Messina nel 1841, professore di filosofia nelle scuole superiori, Sergi manifestò un forte interesse per lo studio della psicologia tanto da indirizzare all'allora Ministro della pubblica istruzione una richiesta ben motivata con la quale lamentava la mancanza di una cattedra universitaria di psicologia. Oltre ad un'intensa carriera accademica che lo portò ad insegnare presso le più prestigiose università del tempo, Sergi si distinse per una copiosa produzione scientifica nell'ambito della quale si occupò di antropologia, paleontologia, pedagogia, evolucionismo sempre da una prospettiva psicologica. Per la biografia di Sergi v. E. Montanari, *Sergi Giuseppe*, in DBI, 92, Roma, 2018, pp. 108-111; ASUBo, *Professori ordinari*, fasc. 157, Sergi Giuseppe.

<sup>59</sup> G. Sergi, *Psicosi epidemica*, in «Rivista di filosofia scientifica», 1889, p. 152.

<sup>60</sup> *Ivi*, p. 154.

<sup>61</sup> *Ibid.*



rapidamente [e di essere] il suggerimento più efficace, più irresistibile» sarebbe, secondo Sergi, circostanza immediatamente evidente nel contesto religioso. Egli osservò come nelle chiese, luogo privilegiato di suggestione, «un popolo numeroso [e] catalettico» è solito ascoltare «la voce di un elegante predicatore» il quale, servendosi del potentissimo strumento della parola, riesce a «richiamare» tutta l'attenzione dell'uditore, sospende[ndo] in lui tutte le altre vie di attività psichica [...] riduce[ndolo] presso a poco come l'ipnotico, nell'attitudine completa a ricevere la suggestione»<sup>62</sup>.

Volgendoci indietro nei secoli e allungando lo sguardo fino all'età medievale, non possono sfuggire dinamiche di condizionamento analoghe a quelle di cui fa parola Sergi. Si pensi – ad esempio – alle “follie epidemiche” raccontate da Giuseppe Portigliotti<sup>63</sup> nelle note introduttive al suo *San Francesco d'Assisi e le epidemie mistiche del Medio-evo*. Seppur in un contesto storico e sociale radicalmente differente da quello di nostro interesse, in corrispondenza di un periodo di profonda e generalizzata decadenza morale che non aveva risparmiato neppure la Chiesa, rea di «bassezze troppo vergognose», si riscontrava massiccia presso la comunità dei fedeli la presenza di animi malati «entro cui la fede era già febbre» e nei cui confronti l'opera di evangelizzazione aveva assunto la forma di un condizionamento tale da indurre «caratteri cogenti di morbosità»<sup>64</sup>.

La pervasività della parola, la sua intrinseca potenza, la sua attitudine a orientare le menti e a influenzarne uno degli aspetti più delicati e vulnerabili, quello della religiosità appunto, rientrava nella «prodigiosa suggestività della fede» capace – secondo Augusto Tamburini – di convincere i fedeli di miracolistiche guarigioni come quelle «di epilettici, di lunatici, di indemoniati, dai cui corpi [...] esce un gran numero di demoni»<sup>65</sup>. Pur essendo la parola la forma più pervicace di condizionamento, nell'ampio quadro della suggestione non appariva meno significativo il ruolo del comportamento e, nella fattispecie, della componente miracolistica, che per effetto di incontrollabili dinamiche emulative sfociava in un «immenso fervore religioso» che si manifestava alla radice delle «pazzie epidemiche nelle forme più strane di demonomanie e demonopatie, di licantropie e coreomanie, ora isolate, ora commiste, ma [che] sempre percor[sero] come veri flagelli contrade e nazioni»<sup>66</sup>.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 157.

<sup>63</sup> Per approfondire la figura di Portigliotti, «studioso di psichiatria e di storia» v. P. F. Peloso, *Portigliotti Giuseppe*, in DBI, 85, Roma 2016, pp. 115-117.

<sup>64</sup> G. Portigliotti, *San Francesco d'Assisi e le epidemie mistiche del Medio-evo (studio psichiatrico)*, Milano-Palermo-Napoli 1909, pp. 5-7.

<sup>65</sup> A. Tamburini, *La pazzia nella evoluzione della civiltà*, in «Rivista italiana di Sociologia», 1908, pp. 193-194.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Proseguendo nella propria analisi ed estendendo l'ambito di indagine oltre il piano religioso, Sergi volle mettere in evidenza come ad affidarsi al potentissimo strumento del condizionamento, per effetto delle sue tante formule, non fossero soltanto i predicatori a vario titolo, ma anche i rivoluzionari i quali, combinando misticismo e istanze sociali, affidandosi alla ripetizione di comportamenti, alla riproposizione di idee e di abitudini, si impegnavano a orientare 'le masse' nel tentativo di farne moltitudine anonima, amorfa e acritica. Facendosi gioco di «menti ancora avvolte nel misticismo», del tutto prive «di cultura e di spirito di critica», in preda alla più «eccessiva suggestionabilità» e naturalmente predisposte all'«asservimento intellettuale e morale dei più pel ferreo giogo dei potenti», era facile per il suggestionatore di turno cagionare nell'interlocutore «uno stato di depressione e squilibrio psichico, indeb[olirne ancor di più] la riflessione, eccita[rne] la fantasia e scioglie[rne] ogni freno alle fantasmagorie religiose e demoniache»<sup>67</sup>.

Nell'accurata analisi condotta da Sergi, tracciare il profilo del "suggestionatore" risultava effettivamente passaggio fondamentale per inquadrare, con completezza, il tema della follia epidemica. Verosimilmente influenzato dalla figura del *meneur* di Taine, Sergi descrisse il "suggestionatore" come un personaggio in grado di suggerire «un'idea, un'emozione, un movimento [...] ad un individuo, ma anche ad un gran numero di persone»<sup>68</sup>, straordinariamente capace di sfruttare le proprie doti di trascinatore per condizionare e, quindi, attivare l'epidemia psichica.

Questa suggestione propagasi come l'epidemia fra le genti, lasciando alcuni affatto immuni, altri presi con grande violenza, altri in forma più mite; nei suoi effetti, come nelle sue origini, questa suggestione è malsana, produce gravissimi mali e disastri alle nazioni ed agl'individui singolarmente, come ogni altra malattia epidemica. Io la denomino *psicosi epidemica*, appunto perché il morbo è di natura psicologica, benché le forme sue sieno varie e diverse secondo le cause e le circostanze in cui il male nasce e si svolge<sup>69</sup>.

Perché la psicosi si diffonda è tuttavia necessario, come per ogni epidemia, che l'ambiente circostante sia favorevole. Nello specifico, «condizioni economiche e politiche disagiate» combinate con un «malessere derivato dallo stato di miseria e malcontento», sono obiettivamente *humus* fecondo per il dilagare di superstizioni e di credenze spesso irrazionali che, non di rado, si traducono in «sentimenti religiosi esagerati», balsamo per paure e insicurezze.

---

<sup>67</sup> *Ivi*, p. 195.

<sup>68</sup> *Ivi*, p. 160.

<sup>69</sup> *Ibid.*

È proprio in questo contesto di prostrazione e di difficoltà generalizzata che trova spazio il “trascinatore”, il leader, il suggestionatore, il quale, portatore di «idee strane o audaci», determina nella comunità di riferimento «stordimento o sorpresa»<sup>70</sup>, condizioni simili a quelle che si verificherebbero in occasione di uno stato ipnotico. Chi subisce il condizionamento – secondo Sergi – è un soggetto debole, incapace di resistere alle pressioni esterne e pertanto «conquistato», le cui attività psichiche di fronte «all’idea o all’emozione suggerita» dal trascinatore di turno ne rimangono del tutto annichilite.

Già più di dieci anni prima rispetto alle riflessioni di Sergi un altro “monumento” della psichiatria ottocentesca, Biagio Miraglia<sup>71</sup>, si era imbattuto nella figura del «furbo o del pazzo», capace di rendere furiosa «una massa fanatizzata di superstizione di ogni genere» in grado di dar luogo a «pazzie epidemiche»<sup>72</sup>. Queste forme morbose altro non sarebbero se non il frutto del «pervertimento delle facoltà mentali», imputabile al sopraggiungere e al diffondersi nello spirito di idee false, la cui «abituale ripetizione per modificazione naturalmente avvenuta nel cervello» darebbe vita al profilo del «folle artificiale»<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> *Ivi*, p. 162.

<sup>71</sup> Figlio del Magistrato di Corte criminale Nicola Miraglia, Biagio, conseguita la laurea in medicina e terminato un primo periodo di specializzazione, decise di dedicarsi allo studio e alla cura delle alienazioni mentali. Nel 1842 iniziò a lavorare presso il manicomio di Aversa, una delle realtà più importanti d'Europa, dove ebbe l'opportunità di entrare in contatto con le teorie di Gall e di Spurzheim oltreché con il Dottor Ferrarese. Miraglia dedicò gran parte dei propri studi all'approfondimento delle teorie frenologiche, delle facoltà psichiche e, più in generale, all'indagine delle varie forme di alienazione mentale. La passione per la medicina non impedì a Miraglia di avvicinarsi ad altri ambiti, quali quello letterario o giuridico. Negli ultimi anni della sua carriera Miraglia venne nominato perito in numerosi processi penali, occasione quantomai entusiasmante e stimolante per misurarsi con nuove teorie quali quelle riconducibili all'antropologia criminale lombrosiana o alla scuola criminologica positiva. A conferma dell'interesse di Miraglia per le suggestioni giuridiche va ricordato un suo contributo intitolato *Sulla procedura nei giudizi criminali e civili per riconoscere l'alienazione mentale* (1870). Il frenologo colse l'occasione di questo scritto per presentare alcune tematiche a lui molto care: oltre alle accurate ricerche sulla «pazzia ragionante», Miraglia dedicò interessanti riflessioni a profili cruciali per il mondo del diritto. In particolare, dopo essersi misurato con il tema della simulazione e della dissimulazione, dedicò attenzione al profilo della «convinzione morale del giudice» soprattutto alla luce del maggiore o minore peso specifico accordato alla perizia medico-legale nel contesto giudiziario. Per approfondire la biografia di Miraglia v. G. Armocida, *Miraglia Biagio Gioacchino*, in DBI, 74, Roma, 2010, pp. 780-784.

<sup>72</sup> B. Miraglia, *L'istruzione e l'educazione e l'arte malvagia di fare idioti e pazzi. XVIII Lezione del secondo corso di medicina mentale*, Napoli 1873, p. 14.

<sup>73</sup> *Ivi*, p. 12.

Tutte queste considerazioni pongono come attuale l'interrogativo sulla natura dell'animo umano e, in particolare, sull'attitudine del singolo a interiorizzare i condizionamenti provenienti dal contesto collettivo entro il quale è inserito. Ai primi del Novecento Giuseppe Pellacani, docente di neuropatologia e di psichiatria nonché medico presso il manicomio di Bologna dal 1931 al 1955, pur riconoscendo, in base anche a considerazioni di tipo etnologico, che l'uomo può vivere «solo allo stato sociale»<sup>74</sup>, non mancava di evidenziare come, in particolar modo nel contesto della modernità del tempo, le ragioni profonde della vocazione gregaria dell'individuo dovessero rintracciarsi nella società medesima.

Seppur da una prospettiva parzialmente diversa, il medesimo tema venne affrontato anche da Carlo Livi<sup>75</sup> il quale, in occasione di un intervento dedicato alla pena di morte, presentò alcune riflessioni sulla natura dell'uomo, «animale imitativo per eccellenza»<sup>76</sup>, dotato di una «inclinazione o facoltà [...] la quale, per una forza occulta di attrazione [...] tira a ripetere certi atti e modi della vita psichica e corporea, che veggiamo in altri esseri simili»<sup>77</sup>. Livi, con il linguaggio tipico della riflessione psichiatrica del suo tempo, dopo aver affermato che «la facoltà imitativa insita nell'organismo vivente ha bisogno, per esplicarsi con una certa squisitezza e vivacità di effetti, di certe disposizioni organiche particolari,

<sup>74</sup> G. Pellacani, *Presunti istinti sociali* in «Rivista di Psicologia», 1915, pp. 334, 340.

<sup>75</sup> Carlo Livi dopo la laurea in medicina e una prima esperienza come medico condotto impegnato a prestare cure ed assistenza ai malati di colera nelle zone fra Barberino del Mugello e la Maremma, accettò di lavorare presso il manicomio S. Niccolò di Siena. Fu proprio da questa esperienza che prese avvio la carriera di Livi come medico-psichiatra di fama nazionale. Parallelamente alla carriera accademica e a incarichi prestigiosi quali la direzione dell'ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, Livi nel 1875 insieme ai colleghi Morselli e Tamburini fondò la *Rivista Sperimentale di freniatria e medicina legale*. Anche grazie alla collaborazione di Cesare Lombroso la *Rivista* divenne la voce più autorevole del panorama medico-legale italiano al punto tale che Livi e i suoi fondatori ambivano a presentarla come punto di riferimento per medici e giuristi, interessati rispettivamente a studiare il delinquente e a conoscere il delitto. Le riflessioni di Livi impreziosite dall'esperienza di una quotidiana osservazione dei malati di mente diede un significativo impulso all'approfondimento del rapporto fra malattie mentali e crimine. Livi, facendo proprie le risultanze della antropologia criminale francese, approfondì la conoscenza del reo e della sua personalità, presupposto imprescindibile per garantire un'adeguata difesa sociale assicurando al contempo idoneo sostegno medico al delinquente/paziente. Per ulteriori approfondimenti sulla biografia di Livi e sulla sua concezione del rapporto fra medicina e diritto, v. G. Armocida, *Livi Carlo*, in DBI, 65, Roma, 2005, pp. 316-318. Sul punto si segnala anche l'approfondita ed accurata monografia di M. Starnini, *L'uomo tutto intero. Biografia di Carlo Livi, psichiatra dell'Ottocento*, Firenze, 2018.

<sup>76</sup> C. Livi, *La pena di morte*, in «Rivista Sperimentale di Freniatria e di Medicina Legale» (in seguito RSF), I-II (1875), p. 211.

<sup>77</sup> *Ibid.*

di ragione fisiologica o patologica»<sup>78</sup>, non dimenticò di dedicare spazio a «quelle strane forme di morbi [che] si vedono apprendere da una ad altra persona, per una specie di contagio morale»<sup>79</sup> e riconducibili alla tipologie delle nevrosi. Malgrado Livi non abdicò mai all'impostazione medica che gli era propria, non poteva tuttavia trascurare, in un'ottica di completezza, di prendere in considerazione quelle morbosità che si trasmettono per imitazione e che sono frutto di un «disequilibrio» che si apprende «coi nostri occhi corporei [che] veggano tutto quel che esiste in natura»<sup>80</sup>, cioè per forza di imitazione.

### 5. *Follie epidemiche e ordine pubblico*

Le tante riflessioni dedicate alla follia e alla suggestione causa di «vertigine psichica»<sup>81</sup> hanno preso in considerazione il problema del disordine emotivo, il cui impatto sulla vita sociale era di non poco conto. Viene naturale chiedersi quale relazione esista fra la “pazzia”, genericamente intesa, e le questioni politiche e amministrative che, quantomeno nell'immaginario collettivo, muovono lungo altri binari. In verità, fra disordine interiore e disordine politico esiste un nesso più profondo di quello che si possa immaginare. Consideriamo – ad esempio – la nota vicenda di Davide Lazzaretti da Arcidosso, sulla quale anche in tempi recenti molto si è scritto<sup>82</sup> e che pertanto mi limiterò a richiamare in

<sup>78</sup> *Ivi*, p. 212.

<sup>79</sup> *Ivi*, p. 215.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> G. Sergi, *Psicosi*, cit., p. 167.

<sup>82</sup> Sul punto, oltre alla testimonianza diretta di D. Lazzaretti, *Rivelazioni di Davide Lazzaretti*, Milano 1881, v. almeno G. Barzellotti, *Monte Amiata e il suo profeta (David Lazzaretti)*, Milano 1909; E. Lazzareschi, *David Lazzaretti, il Messia dell'Amiata*, Bergamo 1945; E.J. Hobsbawm, *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Torino 1966, pp. 85-94; A. Gramsci, *Quaderni dal carcere. Il Risorgimento*, Roma 1971, p. 248; C. Ginzburg, *Folklore, magia, religione*, in *Storia d'Italia*, I, Torino 1972, p. 675; F. Bardelli, *David Lazzaretti*, Siena 1978; A. Mattone, *Messianesimo e sovversivismo. Le note gramsciane su Davide Lazzaretti* in «Studi Storici», 2 (1981), pp. 371-385; R. Villa, *La psichiatria e il caso Lazzaretti*, in C. Pazzagli (cur.), *Davide Lazzaretti e il Monte Amiata: protesta sociale e rinnovamento religioso*. Atti del Convegno, Siena e Arcidosso, 11-13 maggio 1979, Firenze 1981; A.M. Chiummo, *Lazzaretti e il lazzaretismo*, Pisa 1982; D. Mutarelli, *David Lazzaretti: il profeta*, in «Storia e dossier», 149 (2000), pp. 52-57; A. Petacco, *Il Cristo dell'Amiata: storia di David Lazzaretti*, Milano 2003; L. Niccolai, *David Lazzaretti: il racconto della vita, le parole del profeta*, Arcidosso 2006; F. Colao, «Fatti che non ci sappiamo spiegare, malgrado avvengano sotto i nostri occhi, come i trionfi di Lazzaretti» in *Eresia politica e religiosa nell'opera di David Lazzaretti*. Atti della giornata di studi, Arcidosso, 11 Ottobre 2008, Arcidosso 2010, pp. 11-37; G. Fatarella, N. Nanni, *David Lazzaretti: scritti 1871-1873*, Arcidosso 2016; A. Scattigno, C. Goretti, *David Lazzaretti il Messia dell'Amiata: cimeli e documenti*, Arcidosso 2017; A. Scattigno, *La “mascherata”*

estrema sintesi soffermando l'attenzione sulle ripercussioni che le follie epidemiche religiose ebbero sull'ordine pubblico. Lazzaretti, noto anche come "il Cristo dell'Amiata", dopo aver personalmente attraversato una fase di spaesamento religioso e convinto di aver ricevuto direttamente da San Pietro l'incarico di farsi paladino di istanze di rinnovamento morale, iniziò a predicare affascinanti idee di giustizia sociale e di uguaglianza che tanto seguito raccolsero soprattutto tra i piccoli proprietari delle sue terre, danneggiati dalle modifiche apportate alla regolamentazione di accesso ai pascoli e alla raccolta del legname. In altre parole Lazzaretti offriva al "suo popolo" un percorso ascetico alternativo attraverso il quale raggiungere "il Vero", liberandosi dalle affezioni della dimensione terrena; un «neocristianesimo» che, provocatoriamente, venne ritenuto «non molto diverso, né più incoerente di quello di Gesù Cristo»<sup>83</sup>.

Mentre le parole di Lazzaretti si diffondevano con la rapidità di un'epidemia che «corre di bocca in bocca»<sup>84</sup>, i valori di fratellanza, di ospitalità e di benevolenza, di comunione dei beni intesa come comune soddisfacimento dei bisogni erano interpretati come segnali pericolosi destinati ad accrescere l'allarme delle autorità locali. Il timore che la riflessione giusdavidica, nata come movimento pauperistico, si traducesse in una contagiosa "epidemia di evasione fiscale" era rischio da scongiurare con ogni mezzo anche, nel caso, con l'accanimento giudiziario<sup>85</sup>.

---

*sul Monte Labbro. 18 agosto 1878*, in F. Sbardella, S. Boesch Gajano (curr.), *Vestizioni. Codici normativi e pratiche religiose*, Roma 2021, pp. 111-139; E. Musumeci, *David Lazzaretti; heretic, rebel, or mentally insane? A cold case in Post Unification in Italy*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», VI (2021), pp. 47-70; G. Fatarella, *David Lazzaretti. I personaggi della vicenda*, Arcidosso 2021.

<sup>83</sup> U. Rambelli, *Quel "matto" di David*, reperibile al link <http://www.webamiata.it/tidavid2.htm> (consultato il 25 marzo 2022).

<sup>84</sup> G. Sergi, *Psicosi*, cit. p. 160.

<sup>85</sup> Nel 1870 Lazzaretti venne denunciato per violazione degli artt. 96 e 129 del Codice Penale toscano: con «allocuzioni, grida [e] minacce, pronunciate in luoghi pubblici, in pubbliche riunioni, in pubbliche manifestazioni sediziose [avrebbe] eccitato a commettere un attentato contro la sicurezza dello Stato». L'imputazione, ancorché grave, si risolse in una sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Grosseto dal momento che le condotte del Predicatore, pur potendo arrecare disturbo e turbamento, non erano certamente idonee – neppure alla luce della temuta simpatia di Lazzaretti per le teorie socialiste – a mettere in pericolo la stabilità del neonato Stato italiano. Non è quindi un caso il fatto che l'unica accusa relativamente sostenibile in giudizio fosse quella mossa a Davide nel 1874, allorquando il Tribunale di Rieti lo ritenne responsabile dei reati di truffa aggravata e di vagabondaggio condannandolo a 15 mesi di reclusione. In verità, considerando anche l'esito del giudizio d'appello, non pare azzardato sostenere che la sentenza di primo grado non fosse del tutto coerente con le risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo. Assistito in seguito da un 'Principe del Foro', quel Pasquale Stanislao Mancini che di lì a poco avrebbe ricoperto il

Prendere in considerazione la parentesi lazzarettista significa contestualizzarla, cioè calarla nell'orizzonte temporale degli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia, in cui lo scontro fra posizioni liberali anticlericali e privilegi di casta, era ancora ben saldo. Per decenni le sommosse del 1848 e '49 erano rimaste ben vive nel ricordo della classe dirigente del tempo che, pur cosciente degli scarsi contenuti di certi programmi radicali, retorici e populistici, continuava a guardare con timore a scioperi e manifestazioni perché consapevole della fondatezza delle rivendicazioni avanzate. L'adozione di interventi rapidi e strutturali necessari per migliorare le condizioni di vita della popolazione, in specie rurale, non erano più procrastinabili. Per assicurare il progresso del Paese, la rivoluzione economica cui aspiravano i liberali doveva procedere di pari passo con il rinnovamento degli apparati amministrativi e burocratici, di cui le leggi Siccardi del 1851 si erano fatte carico. In verità lo sforzo liberale e progressista si trovava a convivere con misure spesso di segno contrario, che altro effetto non avevano se non quello di mettere in discussione i nuovi percorsi intrapresi.

A timide aperture corrispondevano altrettante battute d'arresto quasi in ogni settore, dalla giustizia all'amministrazione pubblica, passando per una produzione legislativa non sempre coerente in cui le leggi speciali finivano per negare le norme del Codice. Ad esempio, mentre si ribadiva la necessità di assicurare l'indipendenza del potere giudiziario da quello politico, si istituiva l'Ufficio del Pubblico Ministero, propaggine dell'esecutivo all'interno della Magistratura. Misure più o meno dello stesso segno vennero adottate nel comparto amministrativo ove i Prefetti, a livello locale, altro non erano che la *longa manus* del Governo.

A ridosso del 1861 l'unificazione amministrativa del Paese costituiva un tassello fondamentale nell'ambito del travagliato processo di formazione dello Stato italiano. Le leggi del 1865 giocarono un ruolo decisivo per l'unificazione amministrativa del Regno, essendo l'equilibrio fra amministrazione e politica uno degli aspetti più complicati e nevralgici della storia del Paese. Al di là delle polemiche e degli attriti che hanno sempre contraddistinto questa fragile relazione, ben più delicato e cruciale si rivelava il profilo della guida politica dell'amministrazione che, a livello locale, prendeva forma attraverso il Prefetto, uomo di fiducia del Ministro<sup>86</sup>. Eliminati "governatori" e "intendenti" dal panorama istituzionale del Paese, i Prefetti, il cui profilo era già stato tracciato dal Decreto Reale del 1861, collocati alle dirette dipendenze del potere esecutivo, si trovavano ad assolvere compiti cruciali, estremamente gravosi ed eterogenei. Dotata

---

ruolo di Ministro della Giustizia, Lazzaretti venne assolto in appello: v. R. Gremmo, *L'assassinio del Profeta dell'Amiata. La "brillante carriera" del poliziotto che fece sparare a Davide Lazzaretti* in «Storia ribelle. Rassegna di studi, ricerche, memorie», 48 (2018), p. 4564.

<sup>86</sup> S. Cassese, *Governare gli italiani. Storia dello Stato*, Bologna 2014, p. 138.

di un ruolo chiave nello scacchiere istituzionale del Paese quale «organo di accentrimento politico amministrativo e strumento di decentramento burocratico»<sup>87</sup>, la Prefettura era chiamata a esercitare vastissimi poteri di controllo, in grado di interferire e condizionare ogni profilo della vita sociale. Da un punto di vista pratico il Prefetto, custode delle politiche varate dal Dicastero dell'Interno, si doveva far carico di sanità, di scuola, di pubblico impiego e, non da ultimo, delle problematiche connesse all'ordine pubblico. Nel rapido e non lineare percorso di unificazione nazionale, la necessità di irrobustire la relazione fra istituzioni centrali e articolazioni locali si manifestò come un'autentica impellenza, soprattutto di fronte a forze centrifughe, come erano quelle riconducibili al fenomeno del brigantaggio.

Nell'ottica di un indispensabile potenziamento delle istituzioni centrali necessario per fronteggiare sfide quanto mai ambiziose, a partire dal Governo Depretis la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro dell'Interno venne a cumularsi in un'unica persona, ed è del tutto comprensibile come tale sovrapposizione di funzioni e competenze avesse delle ripercussioni immediate sulla effettività delle decisioni politiche, soprattutto a livello locale. Il Ministro dell'Interno, pure Capo del Governo, poteva 'interferire' molto più facilmente sulla vita politica delle periferie anche attraverso la sicura applicazione delle decisioni maturate a livello centrale. In questa operazione delicatissima per le sorti della stessa unità d'Italia, il centro si avvicinava alla periferia proprio per il tramite dei Prefetti, componenti le file di un «clero laico della nazione»<sup>88</sup> e fedeli messaggeri della politica romana, impegnati per conto del Governo a stabilizzare l'esito delle sanguinose battaglie risorgimentali, preservando l'osservanza dei principî secolari da eventuali e temibili rigurgiti nostalgici.

In questa prospettiva non deve quindi stupire che di Lazzaretti, del suo movimento pseudo religioso e dei suoi seguaci, si fosse interessato anche il Prefetto Giusti; del resto i pellegrinaggi del Profeta, le processioni sul Monte Amiata, le riunioni fra fedeli e i timori della borghesia locale erano questioni di ordine pubblico, indiscutibilmente di competenza prefettizia<sup>89</sup>. A ciò si aggiunga che il

<sup>87</sup> *Ivi*, p. 116.

<sup>88</sup> D. D'Urso, *I Prefetti e la Chiesa*, Alessandria 1995, p. 9.

<sup>89</sup> A fotografare il profondo turbamento che si respirava in quelle terre era lo stesso Comm. Caravaggio, il quale a pagina 9 e 10 della sua *Inchiesta* scrisse: «Di mano in mano che la turba si avanzava, moltiplicandosi di numero, si accresceva l'allarme, già gravissimo, negli abitanti di Arcidosso; quelli, s'intende (e certamente i migliori), che non appartenevano alla setta di David, né avevano mai avuto alcun rapporto con lui. Tutte le botteghe e gli esercizi pubblici si chiusero improvvisamente e, dal pari le porte e le finestre delle abitazioni private. I padri di famiglia si armavano e raccoglievano armati, non solo per legittima difesa del focolare domestico, ma pronti a prendere l'iniziativa dell'offesa; le donne e i fanciulli, impauriti, mandavano alti lamenti, raccomandandosi a tutte le divinità del celeste impero».



Prefetto venne investito in prima persona dei fatti di Arcidosso dallo stesso Zanardelli. Senza alcuna sudditanza istituzionale, verosimilmente frutto del trasversale anticlericalismo condiviso da una parte non piccola della burocrazia ministeriale post-unitaria, Giusti non si fece scrupolo di ammettere l'inconsistenza del pericolo giusdavidico, la cui minaccia, a suo avviso, altro non sarebbe stata se non frutto «della esagerazione e [...] dell'allarme [...] sparso principalmente dai due preti Pistolozzi e Giovannini, i quali vedono diminuire le file dei fedeli soliti accorrere alla chiesa per fare elemosine»<sup>90</sup>. E se prestiamo fede al giudizio del Prefetto e alla valutazione del Carabiniere Grotti, secondo i quali al di là delle schermaglie «non si temono presentemente disordini», resta più di un dubbio sull'epilogo dell'esperienza di Lazzaretti che va interpretata al di là del suo esito fatale. Infatti, mentre Lazzaretti trovava la morte per mano di un esaltato Delegato alla Sicurezza, certo Carlo De Luca, «personaggio ambiguo [...] vecchio arnese da Questura pronto a tutto»<sup>91</sup>, lo Stato mostrava il suo volto debole, espressione ancora più tragica di un latente conflitto politico e istituzionale.

In questo quadro è facilmente comprensibile come, pur in maniera esagerata, il messaggio di un nuovo ordine morale e politico fosse stato letto attraverso lo specchio deformante dell'avanzata anarchica e socialista. Non sembra infatti che le predicazioni del Santo di Arcidosso, né la folla che si era radunata attorno a lui potessero concretamente intralciare il percorso di solidificazione del giovane Stato italiano, ancorché pressato dalla prima inchiesta pubblica sulle dispute industriali, disorientato di fronte al primo “sciopero generale” di Torino e Milano e perplesso di fronte alle proteste dei tessitori di lana del distretto di Biella. È forse più opportuno osservare che la vicenda di Lazzaretti era di fatto “sfuggita di mano” a istituzioni oggettivamente impreparate ad affrontare situazioni comunque fisiologiche nel contesto della nuova e composita entità nazionale, chiamata per la prima volta a ragionare con spirito unitario e ad applicare comportamenti dettati da visioni meno rigide di quelle ispirate a un mero principio di autorità<sup>92</sup>.

A conferma del coinvolgimento delle istituzioni nazionali nella vicenda di Lazzaretti vi è la circostanza che il movimento millenarista di cui il Profeta dell'Amiata era padre spirituale aveva ormai oltrepassato lo steccato mistico-religioso per approdare all'attenzione del Parlamento<sup>93</sup>. Le aspre polemiche che

<sup>90</sup> Copia di lettera del Prefetto di Grosseto in data 27 luglio 1878 indirizzata a «S.E. il Ministro dell'Interno» - All. E in *Inchiesta*, cit., p. 21.

<sup>91</sup> R. Gremmo, *L'assassinio del Profeta dell'Amiata*, cit., p. 4541.

<sup>92</sup> J.A. Davis, *Legge e ordine*, cit., pp. 225-227.

<sup>93</sup> Zanardelli affidò al Commendatore Caravaggio il compito di recarsi sui luoghi della tragedia per poi redigere una accurata relazione sull'accaduto. A tal proposito v. *Inchiesta e relazione*

travolsero Zanardelli all'indomani dell'uccisione di Lazzaretti altro non erano se non un pretesto per esasperare una dialettica politica e partitica già molto faticosa. Facendo un "passo indietro" e tornando con la memoria al 1876, anno della destituzione di Minghetti ed epilogo della lunga stagione dei governi della cosiddetta Destra storica, il Paese sembrava ormai pronto per intraprendere una nuova epoca di democrazia e di partecipazione, nella quale impegnative sfide economiche e sociali erano all'ordine del giorno dell'agenda politica. L'iniziale entusiasmo con cui il neonato Stato liberale aveva iniziato a muovere i primi passi trovò proprio nella gestione del dissenso, nel tema dell'opposizione politica e nella questione del disordine sociale i primi ostacoli. Sul campo dell'ordine pubblico si misurava tutta la distanza fra "Destra" e "Sinistra", perennemente in bilico fra repressione e prevenzione, all'interno di un ordinamento in cui il liberalismo zanardelliano del *reprimere piuttosto che prevenire*<sup>94</sup> e il garantismo del Codice del 1889 – «codice liberale per una Italia che lo era ben poco»<sup>95</sup> – mal si conciliavano con i contenuti della Legge Pica e con istituti quali il confino o il domicilio coatto.

Mantenendo fede all'obiettivo iniziale di evidenziare la relazione esistente fra follie epidemiche e tematiche di ordine pubblico, mi pare significativo riproporre le considerazioni che Zanardelli nel 1878 rivolse a Cairoli. In particolare,

---

*sui fatti di Arcidosso presentate dal Comm. Avv. Edoardo Caravaggio, ispettore Centrale del Ministero dell'Interno, e dal Comm. Avv. Luigi Berti, Prefetto incaricato della direzione dei servizi di sicurezza pubblica. Supplemento al n. 231 della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 1° ottobre 1875.*

<sup>94</sup> Non deve sfuggire il serrato dibattito sulle cd. leggi eccezionali la cui presenza all'interno di un ordinamento liberale poteva essere, in alcuni casi, perfino imbarazzante. Tuttavia, l'attenzione con la quale, magari solo formalmente, si ribadiva il rispetto di principi improntati al garantismo confermava la necessità di ribadirne l'adesione. Riscontriamo questa tendenza anche nell'ambito dei rapporti di polizia ove non si mancava mai di giustificare l'operato delle forze dell'ordine sempre equilibrate e misurate. Confermano queste affermazioni le parole che il Commendatore Caravaggio scrive nella sua Inchiesta, allorché si riferisce alla condotta di De Luca, presentato come fedele ed umile servitore dello Stato, «animato da sentimenti di abnegazione personale e di civile coraggio», affiancato da un «bravo comandante di brigata» e da probi carabinieri «il cui contegno fu veramente degno di ammirazione». Quanto all'uso delle armi, «circostanze speciali» lo avevano reso «pienamente giustificato dal diritto di legittima difesa». Sul punto v. *Inchiesta*, cit., p. 10.

<sup>95</sup> M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, p. 197; v. anche U. Allegretti, *Dissenso, opposizione politica, disordine sociale: le risposte dello Stato liberale*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia. La criminalità*, 12, Torino 1997, pp. 719-56; G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura (1870-1922)*, Roma-Bari 1969; A. Blando, *La normale eccezionalità. La mafia, il banditismo e ancora la mafia*, in «Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali», 87 (2016), p. 174.

tenendo a mente la vicenda dell'anarchico Passannante<sup>96</sup> e quella di Lazzaretti, il Ministro degli Interni non fece mistero di giudicare le impietose critiche dell'opposizione come espressione di un più ampio *j'accuse* di natura tutta politica. Scriveva infatti: «vogliono [gli oppositori politici] proprio con una serie continua, incessante di dimostrazioni, mostrare funesta la libertà che noi vorremo con nostro orgoglio applicare»<sup>97</sup>. Una libertà alla quale Zanardelli non volle mai rinunciare, e ciò neppure al cospetto delle tante critiche provenienti non soltanto dagli oppositori – magari mossi da interessi di partito – ma anche da parte di chi, come Lombroso, del tutto estraneo alle logiche di Palazzo, rivendicava con forza la necessità di azioni preventive. Rispetto ai “mattoidi”, cioè di fronte a quei tipi umani dalla personalità profetica, solitamente riconducibili al circuito della “criminalità politica” o della suggestione religiosa, geniali e folli allo stesso tempo<sup>98</sup>, «enormi ed enormemente inutil[i sono i] processi»<sup>99</sup>, giacché «simili individui [del tipo di Lazzaretti] un ben inteso manicomio e la compagnia di un medico li riconducono con tutta facilità al silenzio e all'impotenza»<sup>100</sup>.

## 6. *La via dell'internamento*

La scelta dell'internamento suggerita da Lombroso come la più opportuna delle soluzioni, quantomeno in alcune circostanze, venne convintamente applicata in una altra nota follia epidemica, quella di Verzegnis<sup>101</sup>. Siamo nel Friuli settentrionale quando, nella primavera del 1878, sette ragazze della regione di

<sup>96</sup> Per la biografia di Passannante v. P. Brunello, *Passannante, Giovanni*, in DBI, 81, Roma 2014, pp. 617-621.

<sup>97</sup> E. Sanesi, *Giuseppe Zanardelli. Dalla giovinezza alla maturità (con documenti inediti)*, Brescia 1967, p. 139.

<sup>98</sup> Nell'ambito di questa categoria dove Lombroso inserì personalità come Savonarola, Giovanna d'Arco, Lutero, Francesco d'Assisi, il medico veronese si soffermò su Lazzaretti, né genio né pazzo, studiato dapprima come paziente singolo e, poi, mettendo a fuoco la sua innata capacità persuasiva, in grado di “sconfinare” proprio nella dimensione della follia epidemica. Sul punto v. D. Palano, *Il potere della moltitudine*, cit., p. 111.

<sup>99</sup> L. Bulferetti, *Cesare Lombroso*, Torino 1975, p. 299.

<sup>100</sup> A. Romano, *Il socialismo del profeta David*, in «Il Sole 24 Ore», 25 febbraio 2011.

<sup>101</sup> In argomento, seppur relativamente risalente nel tempo, segnalò l'accurato lavoro di L. Borsatti, *Verzegnis 1878-79. Un caso di isteria collettiva*, in *Carnia alla fine dell'Ottocento. 7° Quaderno della Comunità montana della Carnia*, Tolmezzo (UD) 1989.

Chiaicis iniziarono a «contorc[rsi] orribilmente»<sup>102</sup> e a manifestare una sintomatologia compatibile con una possessione demoniaca. Anche per il fatto che sia gli interventi dei medici che quelli degli esorcisti si erano rivelati inefficaci, la preoccupazione all'interno della ristretta comunità carnica era ormai palpabile. L'episodio più inquietante avvenne in chiesa quando, durante la recita del "Credo", una donna iniziò a dimenarsi e a gridare, seguita da altre fedeli presenti alla funzione e pure da altre donne sparse per l'abitato.

Il panico si diffondeva per la piccola comunità montana con la stessa rapidità con cui l'ossessione demoniaca si impadroniva dei corpi e delle menti delle giovani friulane. Di fronte a una follia epidemica così contagiosa e a un numero via via crescente di infette, le autorità non potevano rimanere inerti. Se né medici né esorcisti erano stati in grado di mettere sotto controllo il dilagare del morbo, era necessario che a provvedervi fossero le autorità locali. In concreto, dal momento che la diagnosi del medico condotto – a parere del quale quegli eccessi altro non sarebbero stati se non «mali di donne» e «urti nervosi»<sup>103</sup> – non venne considerata soddisfacente, l'autorità prefettizia intervenne per via autoritativa inviando in quelle zone un delegato con il compito di fare quanta più luce possibile su quei *raptus* e sulle loro cause più profonde.

Gestire e risolvere i deliri curando le malate e scongiurando nuove infezioni era fondamentale, non tanto per la salute, in specie mentale, dell'intera comunità della Carnia, ma soprattutto per assicurare pace e ordine pubblico. Il primario di Chirurgia dell'Ospedale di Udine, dottor Fernando Franzolini, e il protomedico provinciale Giuseppe Chiap, incaricati di visitare le giovani e di formulare una diagnosi, non ebbero dubbi: Verzegnis era stata sconvolta da «uno o pochi casi sporadici, isolati, e da questi per il contagio d'imitazione si svol[se] l'epidemi[a]»<sup>104</sup>. Affinché le infezioni non si diffondessero oltre, era necessario intervenire tempestivamente e bloccare sul nascere l'espansione del morbo: «se si potrà presto riconoscere, ed a tempo guarire i casi sporadici coi mezzi terapeutici, coi provvedimenti di segregazione, dispersione ed altro, si avrà precorso lo sviluppo epidemico, e con esso i danni gravi e le ingenti spese che fatti totali si traggono dietro da parte dei Comuni e delle Provincie»<sup>105</sup>.

Sebbene le autorità locali abbiano largamente apprezzato il lavoro dei due medici e senza esitazione alcuna abbiano messo in pratica i loro suggerimenti, risulta comunque piuttosto singolare che due sanitari nell'esprimere un giudizio clinico e nel suggerire una terapia si siano spinti addirittura a considerare profili

<sup>102</sup> D. Cozzi, *Le indemoniate di Verzegnis*, in F. Fabbro (cur.), *La patria del Friuli*, Udine 2008, p. 87.

<sup>103</sup> L. Borsatti, *Verzegnis 1878-79*, cit., p. 49.

<sup>104</sup> F. Franzolini, *L'epidemia di ossesse (istero-demonopatie) in Verzegnis*, in «RSF», V (1879), p. 91.

<sup>105</sup> *Ivi*, pp. 92-93.

di spesa pubblica. Questa singolare prospettiva si può tuttavia giustificare in ragione della mutata fisionomia del medico che, incaricato dal Potere, al Potere doveva “rendere conto”. Il medico non era quasi più un professionista, ma aveva assunto le sembianze di un consulente che, oltre ad essere avveduto e tecnicamente preparato, doveva avere un carattere energico, necessario al fine di usare «la pubblica forza onde far tradurre all’Ospedale di Udine, una per una le malate che andrà riscontrando agli eccessi caratteristici»<sup>106</sup>. Ogniqualvolta la terapia assumeva una valenza punitiva e repressiva, e i ricoveri sembravano funzionali a castigare quanti non riuscivano a liberarsi o a resistere ai deliri, il medico si trasformava in un guardiano e il camice diventava la divisa di un incaricato alla preservazione dell’ordine.

### 7. «Alia: fra il deserto di civiltà e la malaria mistica»

A conclusione di queste riflessioni dedico alcune righe a una vicenda che, poco nota, mi è parsa meritevole di considerazione in quanto dotata di punti di contatto con i fatti di Arcidosso e di Verzegnis. Tale continuità non si giustifica soltanto in considerazione del fatto che gli episodi di Alia vennero ricondotti allo schema delle follie epidemiche, ma anche in ragione dei risvolti amministrativi e giudiziari largamente comuni.

Procedere con ordine impone di contestualizzare gli accadimenti: siamo ad Alia, in provincia di Palermo, in una zona della Sicilia economicamente e socialmente arretratissima, teatro di una storia destinata a scuotere l’opinione pubblica e il potere, sia civile che religioso. Queste terre, che già nel 1879 avevano attraversato un periodo di carestia, a distanza di poco tempo vennero colpite da una perdurante siccità responsabile della moria del bestiame e dell’indigenza dei suoi abitanti. In un contesto sociale culturalmente povero e del tutto privo di riferimenti istituzionali, la crisi idrica e la conseguente sofferenza della cittadinanza non ebbero altro effetto se non quello di indirizzare la popolazione verso forme di suggestione collettiva, di credenze popolari e di religiosità perversa in cui streghe, indovini, cartomanti, imbonitori e preti avevano davvero “gioco facile”. Così, mentre il cielo non regalava la pioggia, gli aliesi guardavano proprio al cielo con devozione, rivolgendo accorate suppliche e rogazioni per garantirsi la pietà e la misericordia del Signore. Fu proprio in occasione di una ennesima processione che la folla di fedeli, assalita da un momento di sconforto e di profonda frustrazione, fece irruzione nella chiesa di Sant’Anna per prelevare la statuetta votiva di San Francesco, successivamente affidata a una delle donne più devote, certa Rosalia Giallombarda, che portò in processione il Santo

<sup>106</sup> L. Borsatti, *Verzegnis 1878-79*, cit., p. 66.

per le vie del paese. Mentre il corteo si snodava per il borgo e la statuetta veniva ricoperta da omaggi e da fiori, uno dei tanti fedeli accorsi gridò di aver visto San Francesco lacrimare. E sull'onda di quelle parole la folla, in preda alla più incontenibile suggestione, si convinse del miracolo imputando il prodigio alla donna.

Gli abitanti di Alia, ormai travolti da un'onda inarrestabile di follia, ritenendo che la Giallombarda fosse colma di grazia e prediletta dal Santo, organizzarono veri e propri pellegrinaggi presso l'abitazione della giovane alla quale, con comprensibili difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico, accorsero con grande venerazione anche dai Comuni vicini. Di lì a poco, allo scopo di ripristinare la quiete e la tranquillità della piccola cittadina di Alia, Rosalia Giallombarda, con un provvedimento tanto abnorme quanto singolare, che molti dubbi allunga sulle ragioni profonde della detenzione, venne arrestata e trasferita nelle carceri di Termini Imerese.

A occuparsi della vicenda fu il dottor Alfonso Giordano<sup>107</sup>, il quale nelle righe conclusive della sua perizia affermò che «il breve tempo di dimora in Alia non mi permise di allargare le ricerche, controllare i fatti esposti ed osservarli con rigore scientifico, spingendo lo sguardo un poco più lontano nel vasto campo di questi straordinari avvenimenti»<sup>108</sup>. Pur confessando tutti i limiti della propria analisi, il medico azzardò una prima diagnosi: gli ululati, le astinenze, i digiuni, le privazioni e le penitenze cui le fedeli si sottoponevano, erano manifestazioni estreme di una religiosità malata e cieca alla quale si sarebbero, per giunta, associate alcune malattie nervose. Con sicurezza Giordano sostenne:

quello che ho visto ed inteso è bastevole per assicurare come in Alia esista attualmente una vera epidemia religiosa non per fermo trascurabile, vuoi per il numero di persone non piccolo, vuoi per la velocità di invasione e per la tendenza sua a dilatarsi ancor più, compromettendo così la tranquillità dei cittadini e attendendo alla loro salute<sup>109</sup>.

---

<sup>107</sup> Nato a Lercara Friddi nel 1843 dove morì nel 1915, Alfonso Giordano fu collega di Giuseppe Pitrè, con il quale condivise l'interesse per lo studio delle patologie psichiche con particolare riferimento al contesto siciliano. Oltre alla vicenda di Alia, Giordano approfondì le problematiche del territorio lercarese dove era presente l'unico centro minerario di zolfo della provincia di Palermo. Per ulteriori approfondimenti: <https://fisiatrainterventista.it/blog/note-per-i-colleghi/i-medici-selvaggi-storie-di-ieri-preoccupazioni-di-oggi-2> (consultato il 25 marzo 2022).

<sup>108</sup> A. Giordano, *La psicopatia religiosa di Alia*, in «Osservatore Medico di Palermo», XXIX/3 (1881), p. 7.

<sup>109</sup> *Ibid.*, p. 14.

Non può tacersi nella relazione di Giordano l'esistenza di un richiamo che, quantomeno a una prima lettura, risulta del tutto inconferente rispetto alle tematiche affrontate dal medico. Inaspettatamente, soprattutto in relazione all'economia del testo, il dottore accennò all'esistenza, in quel di Cammarata, di una setta religiosa costituita essenzialmente da donne, «solite riunirsi in casa del loro padre spirituale, dove rapite dagli slanci della preghiera più ardente, credono di sentire lo sposo celeste, ed essere trasportate in un mondo sovrumano»<sup>110</sup>.

Riportare questo dato all'interno di una perizia interamente orientata allo studio dell'ambiente sociale aliese e all'approfondimento dei profili psicologici di giovani rapite da una indubbia follia epidemica di matrice religiosa suggerisce l'esistenza di altri aspetti, meritevoli di investigazione e analisi. L'opportunità, già evidenziata da Giordano, di procedere a «studi coscienziosi e diligenti sul male nelle sue origini e nelle sue forme»<sup>111</sup> deve essere presa in seria considerazione soprattutto in seguito a una lettera inviata da un fedele aliese alle autorità religiose locali. In questo testo, datato 1881 e quindi praticamente coevo alla perizia di Giordano, si dà conto della figura di «Rosina Giallombardo giovane a 24 anni, piuttosto bellina [che] col pretesto di S. Francesco di Paola si è voluta elevarla a operatrice di miracoli, mercé una statuetta del S. Padre ed una certa reliquia»<sup>112</sup>. Con lucido disincanto il fedele ammise che, sebbene nessun miracolo si fosse mai verificato, «il popolo ignorante, che tutto crede, ha voluto spacciarlo a credito»<sup>113</sup>.

In una comunità ormai in preda alla più irragionevole suggestione, in cui la giovane Rosalia era stata ormai incoronata a “miracolista” e la sua abitazione divenuta meta di pellegrinaggio, era necessario intervenire con una campagna «profilattica e curativa dell'epidemia»<sup>114</sup>, che tenesse conto delle «norme terapeutiche imposte dalla Polizia sanitaria, ben vevoli a soffocare quel male, e a impedirne l'ulteriore svolgimento»<sup>115</sup>.

Nella lettera del fedele emerge il profilo di una Rosalia che opera da “intermediaria” fra i propri concittadini e San Francesco o meglio, per utilizzare un termine tipico delle riflessioni psichiatriche del tempo, una trascinatrice, una *meneuse* capace di suggestionare la propria gente e di riscuotere enorme seguito.

---

<sup>110</sup> *Ivi*, pp. 8-9.

<sup>111</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>112</sup> Archivio delle Congregazione per la Dottrina della Fede (in seguito ACDF), *Rerum Variarum*, 1908, n. 4 busta I, p. 101.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> A. Giordano, *La psicopatia*, cit., p. 15.

<sup>115</sup> *Ivi*, p. 16.

Sullo sfondo di questa vicenda restano le responsabilità delle autorità religiose locali che «ci hanno indotto ad idolatrare facendoci baciare una reliquia che di S. Francesco non era, ci ha scandalizzato le figliuole e, con la confessione e con la predicazione, ha cercato di commuovere il popolo e gettare lo sterminio nella nostra patria»<sup>116</sup>. Nella sostanza, in forma neppure troppo dissimulata la missiva spedita alle autorità religiose invitava a cercare altrove le vere cause dei deliri mistici, come in effetti si sarebbe rivelato necessario.

Il contenuto di tale denuncia, infatti, doveva essere considerato alla luce dei tanti pettegolezzi che circolavano nella piccola comunità di Alia ove, a detta del “popolino”, avrebbe operato una *setta angelica* composta da sacerdoti. Verosimilmente nell’ambito di questa “setta”, tramite la pratica delle confessioni, sarebbero state compiute nefandezze di vario genere soprattutto a danno delle giovani ingenui, poco istruite e inesperte della vita. Atteggiamenti sospetti, associati ai relativamente numerosi suicidi di ragazze aliesi, allungavano una pesante ombra di dubbio sulle dinamiche sociali della piccola comunità e su alcuni elementi fattuali, come i lunghi pomeriggi trascorsi presso la canonica della chiesa di Sant’Anna da alcune giovinette aliesi. In definitiva – nell’attesa di approfondire in un prossimo e più documentato studio questa singolare vicenda – sembra lecito affermare che dietro la follia religiosa epidemica di Alia, praticamente inesplorata, opportuni riscontri archivistici possano suggerire una diversa lettura dell’intera storia.

## 8. Conclusioni

In questa pagine si è tentato di inquadrare il tema delle follie epidemiche dando risonanza tanto alla prospettiva psicologica che a quella sociologica, senza trascurare i profili giuridici riconducibili alla responsabilità penale e alle problematiche di ordine pubblico, cruciali per le sorti del neonato Stato italiano. I casi presentati, e in particolare la vicenda di Lazzaretti e quella di Verzegnis, evidenziano due diversi atteggiamenti assunti dalle autorità locali di fronte ai temi della sicurezza, dell’ordine e della pace sociale. Alla logica fortemente garantista adottata nei confronti del movimento giusdavidico corrisponde un atteggiamento decisamente più rigido messo in campo nel caso friulano, ove – per dirla con le parole del dottor Franzolini – nella strategia curativa/repressiva messa in campo in Carnia «il bastone della scienza ha percosso giusto e ha soggiogato il soggiogabile»<sup>117</sup>. Parole forti, che rendono bene l’idea di quanto la

<sup>116</sup> ACDF, *Rerum Variarum*, busta I, c. 101v. (manoscritto).

<sup>117</sup> F. Franzolini - G. Chiap, *La fine della epidemia di isterodemonopatie in Verzegnis*, in «RSF», 1879, p. 54.



medicina, con lo strumento della perizia, dell'analisi clinica e, più in generale, in virtù di conoscenze specialistiche, potesse prestarsi ad autorizzare prima e, nel caso, ad avvalorare poi, perfino scelte politiche tutte ideologiche, come tradizionalmente sono quelle riferite all'ordine pubblico.

Per quanto siano ormai lontani i tempi in cui la medicina fungeva da grimaldello per scardinare garanzie e limitare diritti, non v'è dubbio che la gestione della folla, delle grandi manifestazioni di massa e, più in generale, il controllo del dissenso siano ancora oggi tematiche assolutamente attuali al pari dei sofisticati ragionamenti di Le Bon, Tarde, Sighele, Ferri e di altri illustri esponenti del sapere medico-giuridico del tardo Ottocento. Malgrado oggi la "psicologia collettiva" non esista più e con lei sia scomparso il ruolo allora attribuito alla "folla", i disordini del G8 di Genova, piuttosto che le migliaia di persone che nel 2017 affollavano piazza San Carlo a Torino o le recentissime manifestazioni *no green pass* in diverse città italiane, rendono quanto mai attuale interrogarsi su cosa sia oggi "la folla" e approfondirne "l'anima". Da un punto di vista pratico, rispondere a tali quesiti significa, ora come allora, incidere in maniera significativa sulle fondamenta della responsabilità penale e, pertanto, soffermarsi sul profilo criminologico del reo. Facendo leva su un'analisi sostanzialmente statistica Scipio Sighele evidenziò come, già a partire dalla seconda metà del secolo XIX, l'incidenza dei "reati collettivi" fosse nettamente superiore rispetto alla criminalità individuale. Anche queste considerazioni, assieme alle rivendicazioni proletarie e, più in generale, alle dinamiche di massa e ai grandi cambiamenti sociali e politici di cui la seconda parte dell'Ottocento era stata testimone, condussero, dapprima nel 1921, alla presentazione del Progetto di codice penale a firma di Enrico Ferri e, successivamente, all'entrata in vigore del Codice Rocco.

Senza allargare l'orizzonte verso tematiche che esulano dagli argomenti qui trattati, mi pare comunque necessaria una breve riflessione sulle dinamiche collettive che emergono nella cornice del diritto penale tutt'ora vigente. A tal proposito, la rigida formulazione degli artt. 46 e 47 del Codice Zanardelli, negando l'imputabilità del reo soltanto al ricorrere di stati patologici e morbosi, finiva per escludere dall'orizzonte applicativo della norma quelle dinamiche di fermentazione psicologica tipiche della dimensione collettiva, che vi potevano essere ricondotte soltanto in virtù di una interpretazione giurisprudenziale garantista<sup>118</sup>. Dal canto suo Sighele guardava con sospetto a tale operazione ermeneutica quando l'applicazione degli artt. 46 e 47 avrebbe «annullato» o «fatto

---

<sup>118</sup> P.F. Buonocore, *Responsabilità attenuata per i delitti commessi da una folla*, in «Bollettino di diritto penale», 1923, p. 123.

scemare grandemente», la responsabilità di condotte criminali maturate in contesti di dissenso politico e sociale<sup>119</sup>. Tale sua avversità si giustificava con valutazioni di tipo sociologico che lo portarono a distinguere la «folla delinquente» dalla «setta delinquente», questa invece penalmente responsabile. Nel contrapporre e approfondire le differenze fra «criminalità borghese» e «criminalità delle plebi» espressioni, rispettivamente, di un dissenso evoluto e moderno rispetto a una inclinazione atavica, violenta e barbara, Sighele, pur indirettamente e in chiave criminologica, introduceva il tema dell'applicazione delle circostanze del reato, destinato a impegnare notevolmente le forze politiche del tempo nonché i migliori giuristi d'inizio Novecento.

Nell'ultimo scorcio del secolo XIX l'impianto del Codice Zanardelli aveva pian piano mostrato le prime criticità<sup>120</sup>: con particolare riferimento ai delitti della folla l'applicazione degli artt. 46 e 47 subordinata al riconoscimento di deficit mentali di natura morbosa non era assolutamente più in grado di adeguarsi alle situazioni che si presentavano nella pratica quotidiana. La prospettiva riformista che negli anni si era andata consolidando spinse nel 1919 il Ministro Mortara ad affidare a Enrico Ferri l'incarico di presiedere una Commissione impegnata a redigere un nuovo codice penale, «nell'orizzonte dei principi e metodi della difesa sociale in rapporto alla pericolosità del delinquente»<sup>121</sup>. Nell'ambito del Progetto Ferri maturò il convincimento che «l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto [fosse] una delle circostanze che indicano una minore pericolosità del delinquente»<sup>122</sup>. Sul punto è possibile tracciare una netta evoluzione nell'orientamento giurisprudenziale di cui, ovviamente, Ferri si fece interprete: alla logica del *favor rei* che distingueva la posizione giuridica dell'istigatore da quella dell'istigato, in corrispondenza del radicarsi dello scontro ideologico fra socialisti e fascisti, la necessità di un "cambio di passo" era ormai

<sup>119</sup> F. Colao, *I delitti della folla dall'ideario positivista al Codice Rocco*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008, pp. 644-645.

<sup>120</sup> Le profonde trasformazioni della società di inizio secolo imponevano di ripensare la legalità e, conseguentemente, rendevano improcrastinabile tracciare un nuovo profilo di "Giudice" dal momento che i magistrati avevano iniziato a manifestare crescente insofferenza rispetto al ruolo di meri esecutori della legge. Per maggiori approfondimenti, F. Colao, *Il problema delle circostanze del reato dall'arbitrium al 'potere discrezionale del Giudice' nell'individualizzazione della pena. Un percorso italiano tra Otto e Novecento*, in R. Bartoli - M. Pifferi (curr.), *Attualità e storia delle circostanze del reato. Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità*, Milano 2016, pp. 79-108 e, sempre della stessa autrice, F. Colao, «Un fatale andare». *Enrico Ferri dal socialismo all'«accordo pratico» tra fascismo e Scuola positiva*, in I. Birocchi - L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 129-157.

<sup>121</sup> F. Colao, *I delitti della folla*, cit., p. 647 e nota 27.

<sup>122</sup> *Ivi*, p. 647. Per una analisi più approfondita del complesso e dibattuto tema delle circostanze del reato v. anche F. Colao, *Il problema delle circostanze del reato dall'arbitrium*, cit., *passim*.

impellente. Mentre le Corti di merito fra il 1919 e il 1921 nell'applicare l'art. 47 del Codice Zanardelli vollero avvalorare l'idea di una responsabilità attenuata in capo a chi per effetto del "contagio" subiva la suggestione di una folla, la Cassazione invece mise a fuoco altri e diversi profili; quelli cioè immediatamente riconducibili al turbamento dell'ordine pubblico, alla minaccia alla pace sociale, alle ripercussioni economiche dei delitti collettivi. È evidente che a orientare la Cassazione fossero ragioni non strettamente di diritto, essendo piuttosto le pronunce della Suprema Corte "piegate" ad approntare un sistema di protezione collocato a presidio di interessi politici, in un contesto sociale in cui, mentre la "folla" diventava "setta", la contrapposizione fra "fascisti" e "socialisti" si acuiva al punto tale da "contaminare" la scienza penale, progressivamente asservita alle logiche di una contrapposizione politica che preludeva alla svolta autoritaria del Regime.

In termini provocatori, ma forse non molto lontani dalla realtà del tempo, mi pare che connotare comportamenti antigiuridici ricorrendo a una massiccia aggettivazione porti a distinguere due tipologie di reati: un "reato cattivo", quasi animalesco, espressione degli istinti più bassi dell'uomo, contrapposto a un "reato buono", virtuoso, perfino progressista. Negli anni Venti del Novecento i reati commessi dai fascisti erano sempre più spesso ricondotti alla categoria dei "crimini giusti", dei delitti virtuosi, perpetrati per il bene della Patria da tutelare dall'avanzata anarchica e socialista al fine di assicurare il compimento della rivoluzione fascista, tutta protesa a eliminare i detestabili residui del cadente stato liberale.

Fu la prospettiva del "reato giusto" a suggerire la cancellazione delle «responsabilità penali di coloro che sotto il fuoco delle passioni s'indussero a violare quei limiti che le leggi assegnarono alla attività dei singoli e dei partiti, a tutela della libertà e dei diritti pubblici e privati»; era la «resurrezione giuridica ed economica del Paese» a consigliare «che la parola di clemenza scenda larga e benevola a suggellare il passato»<sup>123</sup>. E se il Decreto del 1922 configurava una sorta di amnistia, rientrava comunque nelle impellenze del Regime varare anche *pro futuro* un programma di impunità, di cui la previsione dell'art. 62, n. 3 c.p. era certamente un tassello importante.

Secondo il testo della norma, «attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali [...] l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti

---

<sup>123</sup> Relazione a R.D., 22 dicembre 1922, n. 1641, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 300 (1922), p. 3372.

vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza». Vincenzo Manzini<sup>124</sup>, incaricato da Rocco di occuparsi della Redazione del Codice penale, nel suo *Trattato* dedicò più di una pagina al commento della citata disposizione, analizzandola “segmento per segmento”. Per beneficiare del più mite trattamento sanzionatorio, frutto dall’applicazione della circostanza attenuante, si richiedeva che il reato venisse «commesso per suggestione d’una folla in tumulto»<sup>125</sup> e, in ragione delle caratteristiche dell’individuo, la volontà dell’agente doveva risultare determinata proprio dalla suggestione di folla. Il giudice veniva così a essere impegnato in un ragionamento ipotetico *a contrario* che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, avrebbe dovuto escludere l’azione delittuosa in assenza della suggestione. Se da un lato era ragionevole esprimere un giudizio di minore pericolosità in capo a chi si fosse determinato all’azione in una «confusione turbolenta d’atti e di voci»<sup>126</sup>, dall’altro lato il fatto di assumere atteggiamenti indulgenti rispetto a contesti in cui episodi di criminalità tendevano a verificarsi non era affatto una scelta opportuna di politica criminale. A parere di Manzini proprio per queste ragioni il legislatore avrebbe «saviamente provveduto»<sup>127</sup> a limitare l’ambito di applicazione delle norma, escludendo «l’efficacia attenuante [in caso] di riunioni o assembramenti vietati dalla legge»<sup>128</sup>, o al cospetto di un «delinquente o contravventore abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza»<sup>129</sup>.

Nella riduzione dello specchio applicativo dell’articolo si potevano implicitamente già scorgere le derive autoritarie del Paese, in cui l’ideologia fascista prendeva progressivamente piede e la disobbedienza fine a se stessa rendeva del tutto legittima una condanna non mitigata. Del resto, per l’ideologia del Regime, interessata all’obbedienza cieca e acritica dell’uomo-massa, negare l’attenuante a quanti fossero rimasti coinvolti nelle dinamiche perverse di una folla in tumulto veniva a costituire la giusta punizione per un reo che «con scienza e volontà iniziali [avesse] viola[to] la legge o l’ordine della Autorità»<sup>130</sup>.

<sup>124</sup> Per la biografia di Manzini v. A. Berardi, *Manzini, Vincenzo*, in DBI, 69, Roma 2007, pp. 290-292.

<sup>125</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino 1950, II, p. 110.

<sup>126</sup> *Ivi*, p. 111.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ivi*, p. 112.

<sup>130</sup> *Ibid.*

Portando alle estreme conseguenze questo ragionamento, è del tutto plausibile affermare che Rocco abbia voluto introdurre l'art. 62, n. 3 c.p. per precostituirsi elegantemente una qualche giustificazione alla violenza fascista scatenata verso ogni espressione di dissenso. Per essere più chiari: adunate, manifestazioni, parate militari, riunioni di partito e di popolo (fascista) erano, in quanto tali legittime *ab origine*, sempre autorizzate e, quindi, in alcun modo censurabili. Conseguentemente, qualora eventuali comportamenti criminali si manifestassero nel contesto di una folla (fascista) in tumulto era legittimo riconoscere, per espressa previsione legislativa, la circostanza attenuante dell'art. 62, n. 3 c.p. e, per l'effetto, applicare ai responsabili un trattamento sanzionatorio meno rigoroso.

Continuando a ragionare sulla lettera dell'art. 62, n. 3 c.p.<sup>131</sup>, tracciare un confronto fra la norma pensata da Enrico Ferri nel proprio progetto di codice penale e la versione definitiva elaborata da Rocco pare utile per cogliere “il segno dei tempi”: mentre il primo in maniera “positiva”, senza cioè prevedere eccezioni e limitazioni di sorta, affermava che «l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto è circostanza indice di minore pericolosità sociale», Rocco, invece, nel descrivere l'ambito di applicazione della norma preferiva operare *a contrario*, ovvero individuando una serie di tipologie escluse dall'applicazione della circostanza attenuante (e conseguentemente, dalla relativa riduzione di pena)<sup>132</sup>. Venivano insomma a crearsi delle sacche di privilegio, dei recinti di impunità e di favore al di là dei quali stazionavano i nemici del Regime, da combattere e annientare con ogni mezzo, anche con quelli più subdoli. E, per converso, si accoglievano entro un spazio di potenziale legittimazione o, almeno, di minore carica punitiva, grazie al riconoscimento di attenuanti, proprio quei comportamenti criminali che potevano scaturire dalla violenza perpetrata, in nome di un ideale politico, all'interno di situazioni caratterizzate da una mobilitazione collettiva che, in quel contesto, si prevedeva unicamente ai fini di totale adesione e sostegno al regime. Subordinare l'applicazione di un trattamento sanzionatorio favorevole alla circostanza che il reato fosse stato commesso nel contesto di una manifestazione autorizzata era, secondo alcuni, una previsione del tutto priva di “senso penale”. Del resto, non individuava in sé un maggiore o minore disvalore penale la circostanza che un fatto criminale fosse avvenuto

<sup>131</sup> P. Marchetti, *Scipio Sighele and the responsibility of the criminal crowd*, in «Historia et Ius», 18 (2020), paper 10.

<sup>132</sup> Nel Progetto di Codice Penale del 1921 a firma di Enrico Ferri l'attenuante di aver agito per effetto della suggestione di una folla incideva, a differenza dell'impostazione seguita da Rocco, sul profilo della imputabilità e non sul segmento commisurativo della pena.

o meno in occasione di una manifestazione autorizzata<sup>133</sup>. A riguardo, perfino la Commissione parlamentare aveva suggerito di eliminare tale distinzione; tuttavia, Rocco volle far prevalere l'interesse di «dar forza al principio di autorità»<sup>134</sup> che, portato alle estreme conseguenze, imponeva un ripensamento della nozione di violenza, ormai legata a doppio filo al tema del “consenso”, aspetto cruciale per il fascismo come per ogni regime.

In un sistema valoriale capovolto tipico delle dittature, la violenza non era soltanto sinonimo di repressione del dissenso, ma anche strumento fondamentale per preservare e consolidare il «consenso dei consenzienti»<sup>135</sup>. Sebbene in una dimensione come quella dello Stato fascista la parola “consenso” venisse a perdere molto del proprio contenuto, il «follaiolo Mussolini»<sup>136</sup>, affascinato dal sentimento di vertigine che gli procuravano le masse e interessato ad approfondirne le dinamiche comportamentali, si avvicinò agli studi di Sighele e Le Bon. Consapevole che la folla andava governata con lucidità e fermezza senza alcuna apparente imposizione, il Duce orientò in tal senso la propria azione politica e di governo affidandosi al binomio “consenso-forza”.

Nel tentativo di individuare un delicatissimo equilibrio fra persuasione e repressione, il Regime si affidò alle migliori menti del tempo, agli intellettuali più illustri e, per quello che qui interessa, anche alla scienza del diritto, «laboratorio giuridico aperto a molte rilevanti sperimentazioni»<sup>137</sup>. Difatti nella “costruzione” di uno Stato il momento politico-istituzionale non poteva prescindere da quello applicativo: in altri termini, le leggi, i regi decreti, i regolamenti e, più in generale, la legislazione doveva vivere nei provvedimenti giudiziari e giurisdizionali. L'organizzazione di ordinamenti corporativi, la costituzione di enti pubblici economici associata a una stagione di autentica «fertilità legislativa, aveva contribuito in maniera determinante alla nascita di un nuovo Statocentrismo, perché «tutto è nello Stato e nulla [...] ha valore fuori [di esso]»<sup>138</sup>. In questo quadro falsamente liberale ed egualitario, ove lo Statuto albertino era nulla più

<sup>133</sup> Chiamati a esprimere un giudizio sul progetto di codice penale e, in particolare sull'attenuante in questione, giuristi del calibro di Filippo Grispianni rilevarono che prevedere distinzioni sulla natura (amministrativa) di una riunione fosse penalmente irrilevante. Sul punto v. F. Colao, *I delitti della folla*, cit. p. 661.

<sup>134</sup> *Ivi*, p. 662.

<sup>135</sup> G. Tosatti, *La repressione del dissenso politico tra l'era liberale e il fascismo. L'organizzazione della polizia*, in «Studi Storici», 38/I (1997), p. 238.

<sup>136</sup> F. Colao, *I delitti della folla*, cit. p. 646.

<sup>137</sup> A. Mattone, *Il mondo giuridico italiano fra fascistizzazione e consenso*, in M. Cavina (cur.), *Giuristi al binio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna 2014, p. 3 e nota 11.

<sup>138</sup> *Ivi*, p. 9.

che una garanzia formale, giuristi come Rocco assunsero il compito di formare, prima, e di rappresentare, poi, «lo Stato dirigista»<sup>139</sup> organizzando un sistema di norme volte a legittimare il Regime e le sue derive. Operazione di non poco conto che impegnò, con toni accesi quanto schietti, giuristi militanti, giuristi antifascisti e «giuristi-giuristi»<sup>140</sup>, questi ultimi interessati esclusivamente alle argomentazioni puramente “di sistema” che nulla avevano a che fare con la politica e le sue interessate aspirazioni.

A prescindere dalle riflessioni giuridiche in senso stretto sfociate poi nella stesura definitiva del Codice Rocco, non meno importante per le ambizioni del regime era il profilo applicativo delle norme affidato alla Magistratura. Negli anni del Ventennio il potere giudiziario aveva vissuto una riorganizzazione gerarchica che, all'interno degli uffici, si concretizzava di frequente in abusi da parte dei dirigenti, quasi sempre aderenti al P.N.F. Quanto al delicato momento di interpretazione delle norme, questo non era certo vissuto con serenità da parte dei magistrati, ancora di formazione e di stampo liberale. Si determinavano pressioni e condizionamenti rilevanti che, all'atto pratico, prendevano forma attraverso circolari interpretative; provvedimenti molto frequenti, adottati e fatti pervenire ai tribunali locali, al solo scopo di soddisfare le pretese e le ambizioni del regime<sup>141</sup>. Nelle singole realtà territoriali il condizionamento e le pressioni sulla magistratura erano assicurati dalle interferenze dei gerarchi locali, dei prefetti e dei segretari del Fascio.

In particolare, tenendo conto che le problematiche relative all'ordine pubblico rientravano – come più volte detto – nel novero delle competenze in capo

---

<sup>139</sup> *Ivi*, p. 4.

<sup>140</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>141</sup> Il tema della responsabilità penale nell'ambito dei delitti di folla conobbe un progressivo irrigidimento soprattutto da parte delle giurisdizioni di grado superiore, le quali, di fronte all'allarme generato dai cd. delitti collettivi, si dimostrarono progressivamente meno indulgenti. Fra il 1920 e il 1923 vennero celebrati famosi processi come quello per la strage di Palazzo d'Accursio a Bologna o per l'eccidio di Empoli del 1921. Questi due noti dibattimenti furono l'occasione per ragionare sulla configurabilità o meno delle fattispecie di “delitto di folla” e di “delitto politico”. Ricondurre i delitti commessi in occasione delle stragi suddette entro l'una o l'altra tipologia avrebbe avuto differenti ricadute per gli imputati. Infatti, mentre il ‘delitto di folla’ consentiva l'applicazione degli artt. 46 e 47 c.p. (richiamando, tuttavia, l'orientamento restrittivo della Cassazione di cui si è già detto), il ‘delitto politico’ poteva beneficiare dell'amnistia o dell'indulto. Non può sfuggire il fatto che nel corso del processo per i fatti di Empoli, l'avvocato della parte civile, nell'opporsi fermamente alla qualifica dei fatti come ‘delitto politico’, non perse occasione di sottolineare che l'unico delitto politico qualificabile come tale e, quindi, meritevole dei benefici di legge, fosse solo quello Matteotti, crimine guarda caso fascista. Affermazione che rende appieno il clima dell'epoca. Sul punto v. F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano 1986, pp. 224-236.

all'autorità prefettizia strettamente ed inevitabilmente legata alla magistratura, è facilmente comprensibile quanto incisive potessero essere le pressioni da parte delle autorità politiche locali, espressione di quella centrale<sup>142</sup>.

Sebbene l'art. 62 c.p. nella parte dedicata ai tumulti meriterebbe certamente più approfondite considerazioni, mi limito a una riflessione finale che, per quanto possa risultare anche scontata, non è comunque meno sorprendente. Il testo dell'articolo proposto da Rocco non ha subito sostanziali modifiche rispetto alla versione che ancora oggi applichiamo. Mentre negli anni del fascismo questa norma si offriva a sfollagente metaforico del dissenso, nulla impedì al medesimo testo di abbandonare derive autoritarie per accostarsi a interpretazioni più pacate e garantiste avvalorando, indirettamente, l'ottima fattura tecnica di un codice estremamente versatile. Ne è una conferma il fatto che il medesimo art. 62, n. 3 c.p., partorito dalla mente di un legislatore fascista, abbia trovato applicazione in tempi assai prossimi nell'ambito di processi di primaria importanza per la storia recente del nostro Paese.

Così, senza cedere al fascino di un autoritarismo che, per una serie di ragioni anche politiche, poteva ancora sedurre, i Giudici della Suprema Corte chiamati a esprimersi sulle devastazioni subite dalla città di Genova durante il G8 del 2001 fecero prevalere una logica garantista che poco aveva a che fare con il contesto culturale entro cui quella norma era maturata. Allungando lo sguardo ancor più indietro rispetto alla stagione buia del Regime, i Giudici riconobbero l'influenza psicologica ed emotiva che una folla in tumulto può effettivamente esercitare sulle azioni individuali: annullando con rinvio alla Corte d'Appello di Genova la sentenza impugnata a motivo della mancata applicazione dell'attenuante in parola, hanno dato nuova vita alle riflessioni del tardo Ottocento riconoscendo l'intrinseca validità della teoria ferriana della cosiddetta «fermentazione psicologica»<sup>143</sup>.

---

<sup>142</sup> P. Morosini - P. Serrao - O. Monaco, *La Magistratura nel Ventennio: l'involutione ordinamentale e i suoi protagonisti*, in A. Meniconi - M. Pizzetti (curr.), *Razza ed ingiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, Roma 2018, pp. 51-58.

<sup>143</sup> Sul punto v. C.M. Zampi, *La folla criminale e la responsabilità individuale* in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», VII/3 (2013), pp. 57-58 ed anche Cass. Pen. Sez. I, sent. 42130 del 13 luglio 2012, *Rv.* 253799 (imp. Arculeo ed altri). Con riferimento alla applicabilità dell'art. 62, n. 3 c.p. nel contesto dei fatti delle devastazioni subite dalla città di Genova in occasione del G8 del 2001, i Giudici del Supremo Collegio affermarono che «affinché possa negarsi l'applicabilità della circostanza in esame, occorre escludere che gli autori dei fatti di violenza collettiva si determinarono a quelle illecite condotte soltanto perché, trovatisi in mezzo ad una diffusa situazione di disordine, ebbero una minore resistenza psichica alle spinte criminali e si lasciarono andare ad atti di violenza nella misura in cui furono contaminati dalla "fermentazione psicologica per contagio che si sprigiona dalla folla"».